

**SEAB SERVIZI ENERGIA AMBIENTE
S.p.A.**

**MODELLO ORGANIZZATIVO E
GESTIONALE**

PARTE GENERALE

Revisione 04

AI SENSI DELL'ART. 6
DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

Approvato dal CdA il 31/03/2021

PREMESSA.....	4
1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA EX D.LGS. 231/01	4
1.1 QUADRO NORMATIVO.....	4
1.2. PROFILO OGGETTIVO: I REATI RILEVANTI	5
1.3 PROFILO SOGGETTIVO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, L'APPLICAZIONE ALLE SOCIETA' CONTROLLATE DA ENTI PUBBLICI E LE IPOTESI DI ESONERO.....	19
1.4 RAPPORTO FRA MODELLO ORGANIZZATIVO 231 E PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA.....	20
1.5 MODELLO ORGANIZZATIVO COME PARTE ESSENZIALE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE.....	20
1.6 DEFINIZIONE DI "RISCHIO ACCETTABILE"	22
1.7. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	23
1.8. L'APPROCCIO DELLA SOCIETA' SEAB SERVIZI ENERGIA AMBIENTE S.P.A.	24
2. PROFILO AZIENDALE	25
LA STORIA DELLA SOCIETA'.....	25
L'ATTIVITA' ESERCITATA	26
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO INTERNO.....	27
3. I DESTINATARI DEL MODELLO DI SEAB	28
4. ADOZIONE, ATTUAZIONE, AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DEL MODELLO DI SEAB 29	
5. RAPPORTI TRA MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICE ETICO DI SEAB	29
6. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI E DEI PROTOCOLLI PREVENTIVI	30
7. PRINCIPI DI CONTROLLO A BASE DEL MODELLO DI SEAB	32
8. ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI INFORMATIVI	33
9. SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI AL MODELLO (Whistleblowing).....	34
10.SISTEMA DISCIPLINARE.....	36
Principi generali.....	36
Sanzioni nei confronti dei dipendenti.....	37

Sanzioni nei confronti dei dirigenti.....	38
Misure nei confronti degli Amministratori.....	38
Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Partner.....	38

PREMESSA

La presente versione del Modello ex D.Lgs231/2001 costituisce un aggiornamento rispetto le precedenti dalle quali si differenzia per aver tenuto conto delle modificazioni del quadro normativo (nuovi articoli del D.Lgs 231/2001 e nuovi reati presupposto, interventi del legislatore sul quadro delle fattispecie di reato di cui al Codice Penale), dell'innovato sistema delle segnalazioni a seguito della nuova disciplina del Whistleblowing e della rinnovata valutazione del rischio anche alla luce delle nuove fattispecie di reato presupposto introdotte.

1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA EX D.LGS. 231/01

1.1 QUADRO NORMATIVO

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*” ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.¹L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, da amministratori e/o dipendenti.

Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie diverse dall’eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente. Sul piano delle conseguenze penali, infatti, soltanto gli artt. 196 e 197 del codice penale prevedevano (e prevedono tuttora) un’obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, ma solo in caso d’insolvibilità dell’autore materiale del fatto. L’innovazione normativa, perciò, è di non poco momento in quanto né l’ente, né i soci delle società o associazioni possono dirsi estranei al procedimento penale per reati commessi a vantaggio o nell’interesse dell’ente.

¹ La previsione di una responsabilità amministrativa (ma di fatto penale) degli enti per determinate fattispecie di reato era contenuta nell’art. 2 della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Tale tipo di responsabilità è stato successivamente introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, di ratifica ed esecuzione delle convenzioni OCSE e Unione Europea contro la corruzione nel commercio internazionale e contro la frode ai danni della Comunità Europea. L’art. 11, in particolare, delegava il Governo a disciplinare l’articolazione di questo tipo di responsabilità. In attuazione di tale delega, il Governo ha adottato il D. Lgs. n. 231/2001.

Ciò, ovviamente, determina un interesse di quei soggetti (soci, associati, ecc.) che partecipano alle vicende patrimoniali dell'ente, al controllo della regolarità e della legalità dell'operato sociale.

La responsabilità delineata dalla norma, nonostante sia definita «*amministrativa*», presenta diverse peculiarità tipiche della responsabilità penale; il sistema processuale adottato, infatti è quello previsto per le condotte penalmente rilevanti.

Nella relazione di accompagnamento del decreto è riportato: «*Tale responsabilità, poiché conseguente da reato e legata (per espressa volontà della legge delega) alle garanzie del processo penale, diverge in non pochi punti dal paradigma dell'illecito amministrativo ormai classicamente desunto dalla legge 689/1981, con la conseguenza di dare luogo ad un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia*».

La responsabilità amministrativa è autonoma, ma è la conseguenza della condotta di un soggetto persona fisica, nei casi in cui tale condotta integri un reato previsto dal decreto.

1.2. PROFILO OGGETTIVO: I REATI RILEVANTI

I reati per i quali è prevista la formazione della responsabilità amministrativa sono elencati nella sezione III del capo I del D.Lgs. 231/01, peraltro a più riprese modificata con l'inserimento di nuove ipotesi delittuose inizialmente non previste.

In relazione alla tipologia di reati cui si applica la disciplina in esame, il legislatore delegato ha operato inizialmente una scelta minimalista rispetto alle indicazioni contenute nella legge delega (l. n. 300/2000). Infatti, delle quattro categorie di reati indicate nella legge n. 300/2000, il Governo ha preso in considerazione soltanto quelle relative ai reati contro la Pubblica amministrazione, indicate dagli **articoli 24 - *Indebita percezione di erogazioni pubbliche, Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico* e 25 - *Concussione e Corruzione***, evidenziando, nella relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 231/2001, la prevedibile estensione della disciplina in questione anche ad altre categorie di reati. Tale relazione è stata profetica, giacché successivi interventi normativi hanno esteso il catalogo dei reati cui si applica la disciplina del decreto n. 231/2001.

Di seguito sono elencati tutti le famiglie di reato previste dal D.Lgs 231/01, aggiornati alla data di redazione del presente documento.

Art. 24 - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI

EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE

Inserito nel nucleo originale del Decreto, successivamente alle modifiche apportate dal D.Lgs 14/07/2020, n. 75 in attuazione della Direttiva UE 2017/1371 (cd. *Direttiva PIF*) che è intervenuto sia sulla rubrica sia sul contenuto dell'articolo, esso individua i comportamenti realizzati dolosamente ai danni della Pubblica amministrazione o dell'Unione Europea e le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea. Prevede sanzioni pecuniarie per massimo 600 quote, corrispondenti a Euro 929.400, oltre ad alcune sanzioni interdittive.

Art. 24-bis - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

La legge 18 marzo 2008, n. 48, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*” ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità dell'ente, introducendo, nel corpo del D. Lgs. n. 231/2001, l'art. 24-bis “*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*”. Il nuovo articolo 24-bis del D. Lgs. n. 231/2001 ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti alla quasi totalità dei reati informatici. Come specificato nella relazione di accompagnamento al disegno di legge originario, infatti, l'introduzione di tale articolo risponde all'esigenza di introdurre forme di responsabilità penale per le persone giuridiche anche con riferimento ai reati informatici più gravi.

Alla luce dei presupposti applicativi del decreto, gli enti saranno considerati responsabili per i delitti informatici commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, ma anche da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza.

Le tipologie di reato informatico, quindi, interessano quei comportamenti illeciti posti in essere dai soggetti in posizione apicale o subordinata (dipendenti e/o collaboratori), che utilizzano gli strumenti e le tecnologie informatiche/telematiche aziendali per lo svolgimento delle normali attività lavorative.

Il legislatore col D.L. 21/09/2019 n. 105 convertito dalla L. 18/11/2019 n. 13 ha ricompreso fra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti quelli integrati da condotte commissive o omissive sorrette dal dolo specifico di ostacolare o condizionare i procedimenti e le prescrizioni per assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di interesse collettivo mediante l'istituzione del c.d. “*perimetro di sicurezza nazionale cibernetica*”.

Le massime sanzioni previste ammontano fino a 500 quote, pari a Euro 774.500, oltre a tutte le sanzioni interdittive.

Art. 24-ter - DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

La legge 15 luglio 2009, n. 94 recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica introduce nel DLgs 231/01 l'articolo 24-ter "*Delitti di criminalità organizzata*" definitivamente approvato dal Senato. Vengono così inclusi tra i reati rilevanti i delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, e i reati di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale.

La commissione di tali reati comporta il massimo delle sanzioni previste sia nella forma della sanzione pecuniaria (valore massimo di Euro 1.549.000) sia nella forma delle sanzioni interdittive, inclusa l'interdizione perpetua all'esercizio dell'attività.

Art. 25 – PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA', CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO

Insieme all'articolo 24 costituisce, nella sua formulazione originale rubricata "*ConcuSSIONE e corruzione*", il nucleo originale dei reati previsti dal D.Lgs 231/01 e, al pari di quello, attiene alla sfera delle relazioni con la Pubblica amministrazione.

La legge 190 del 6 Novembre 2012, nota come "*legge anticorruzione*" ha modificato la rubrica del presente articolo a seguito dell'introduzione, ad opera della medesima legge 190 del delitto di "*Induzione indebita a dare o promettere utilità*" (art. 319 quater c.p.), laddove il pubblico ufficiale manifesti un'ipotesi di vantaggio in capo a chiunque in cambio di dazione o promessa di utilità. Il soggetto che, accettando la mera proposta fatta dal pubblico ufficiale, effettivamente dia o prometta utilità, commette un reato rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, ex D-Lgs 231/01.

Ulteriori modifiche sono state apportate dal D.Lgs 14/07/2020, n. 75 in attuazione della direttiva UE 2017/1371 (c.d. *Direttiva PIF*) che è intervenuto sia sulla rubrica dell'articolo (inserendo i reati di Peculato e di Abuso D'ufficio) sia sul suo contenuto inserendo fra i reati presupposto appunto il "*peculato*" e l' "*abuso d'ufficio*". In relazione a questi delitti di nuova introduzione la responsabilità amministrativa degli enti è limitata ai casi di danno agli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Le sanzioni pecuniarie per la commissione di tali reati possono arrivare fino a 800 quote (valore massimo di Euro 1.239.200) e comportare l'applicazione di tutte le sanzioni interdittive per un periodo non inferiore a un anno.

Art. 25-bis - FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

La legge 23 novembre 2001, n. 409², di conversione del D.L. n. 350/2001 recante disposizioni urgenti in vista dell'euro, pochi mesi dopo l'emanazione della prima versione del D.Lgs 231/01, ha introdotto, all'art. 4, il nuovo articolo del Decreto (l'art. 25-bis) relativo alle falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo, che la legge 99/2009, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia e contenente modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 81, modificherà poi introducendo al comma 2 la lettera f bis) e con essa i reati connessi alla contraffazione di marchi, segni distintivi e brevetti oltre che di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Si tratta della medesima norma che introdurrà poi anche i delitti contro l'industria e il commercio e i reati di violazione del diritto d'autore.

Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 25-bis sono previste nella misura massima di 800 quote (valore massimo di Euro 1.239.200) e tutte le sanzioni interdittive per il periodo massimo di un anno.

Art. 25.bis1 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Come riferito nel commento all'articolo precedente, i reati contro l'industria diventano rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti per effetto della legge 99/2009, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia e contenente modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 81. Le sanzioni connesse possono arrivare fino a 800 quote (valore massimo di Euro 1.239.200) e comportare l'applicazione di tutte le sanzioni interdittive.

Art. 25-ter - REATI SOCIETARI

L'introduzione di tale articolo, avvenuto con il D.Lgs. n. 61/2002³, che ha aggiunto al decreto n. 231 l'art. 25-ter, estendendo la responsabilità amministrativa ad alcune fattispecie di reati societari. Il 15 Giugno 2015 sono entrate in vigore le novità in materia di reati societari con la modifica all'art. 25-ter che recepisce le modifiche apportate al reato di false comunicazioni sociali, introdotte dall'art. 12 della Legge 27 maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".

² Legge n. 409/2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2001

³ Il decreto legislativo n. 61/2002 sulla disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali. Il decreto è stato pubblicato l'11 aprile 2002 sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 15 aprile 2002. Con questo provvedimento il Governo ha dato attuazione all'art. 11 della legge delega sulla riforma del diritto societario (l. n. 366/2001), approvata il 3 ottobre 2001. Le norme menzionate sono state successivamente modificate con la l. n. 262/2005 citata nel seguito.

Le novità sul reato presupposto riguardano:

- diversa qualificazione del reato: la condotta qualificante il reato è oggi, la consapevole esposizione per trarne profitto, di fatti non veritieri (o omissione di fatti rilevanti) nel bilancio o in altre comunicazioni sociali sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Quindi, falsità con l'intento di conseguire un ingiusto profitto e non più l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico;
- aumento della sanzione pecuniaria a carico dell'azienda è stato elevato rispetto al passato: in caso di condanna della persona giuridica, la sanzione pecuniaria ora va da 200 a 400 quote;
- introduzione del reato di false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità. La sanzione pecuniaria a carico dell'azienda va da 100 a 200 quote;
- introduzione del reato di false comunicazioni sociali delle società quotate. La sanzione pecuniaria a carico dell'azienda va da 400 a 600 quote.

L'art. 25-ter disciplina, in particolare, i reati di: falsità in bilancio nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali, falso in prospetto, falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione, impedito controllo, indebita restituzione di conferimenti, illegale ripartizione di utili e riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori, omessa comunicazione del conflitto d'interessi, formazione fittizia del capitale, indebita ripartizione dei beni sociali da parte del liquidatore, corruzione tra privati, illecita influenza sull'assemblea, agiotaggio, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza,

Nel passato interventi diretti a modificare la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti sono stati attuati con la Legge Comunitaria per il 2004⁴ (art. 9) che, tra l'altro, ha recepito mediante norme di immediata applicazione la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (c.d. abusi di mercato), e con la legge *“Disposizioni per la tutela del risparmio e la*

⁴ Legge 18 aprile 2005, n. 62, contenente “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004”. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005 - Supplemento ordinario n.76.

disciplina dei mercati finanziari”, che ha apportato alcune modifiche al regime della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche con riguardo ad alcuni reati societari⁵.

La nuova normativa in materia di abusi di mercato ha ampliato l’ambito di applicazione del decreto 231, facendo rientrare nel novero degli illeciti “presupposto” della responsabilità amministrativa degli enti le fattispecie dell’abuso di informazioni privilegiate (c.d. insider trading) e della manipolazione del mercato.

La Legge Comunitaria 2004, in particolare, è intervenuta sia sul codice civile che sul Testo Unico della Finanza (TUF).

La legge n. 262/2005 sulla tutela del risparmio ha invece esteso la responsabilità degli enti alla nuova fattispecie di reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi degli amministratori, riguardante esclusivamente le società quotate, e modificato le norme sulle false comunicazioni sociali e sul falso in prospetto.

Quanto al codice civile, è stato modificato l’art. 2637, che sanzionava il reato di aggio commesso su strumenti finanziari sia quotati che non quotati. La norma si applica invece adesso ai soli casi di aggio posti in essere con riferimento a strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, e non invece a quelli quotati, cui si applicano le norme del TUF in materia di manipolazione di mercato. È invece riferita alle sole informazioni privilegiate relative a società emittenti disciplinate dal TUF la nuova fattispecie dell’*insider trading* (o abuso di informazioni privilegiate).

Infine, nel novembre 2012 la citata “*legge anticorruzione*”⁶ ha introdotto, tra la fattispecie di reato rilevanti ai fini della responsabilità degli enti, la fattispecie di reato della “*corruzione tra privati*” attraverso le modifiche dell’articolo 2635 del codice civile e del suo richiamo nella lettera s-bis del comma II. Il D.Lgs n. 38 del 2017 ha riformulato il testo del reato di Corruzione fra privati e dopo l’articolo 2635 del codice civile ha altresì inserito l’articolo 2635-bis relativo alla fattispecie di “*Istigazione alla corruzione tra privati*”.

Le sanzioni per i reati richiamati comportano la sanzione massima di 600 quote (con valore massimo per quota di Euro 1.549) aumentabile di un terzo nel caso del conseguimento di un “*profitto rilevante*”. Per il delitto di Corruzione tra Privati (art. 2635 c.c.) e di Istigazione alla Corruzione tra Privati (art. 2635 bis c.c.) si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 , comma 2 del D.Lgs 231/2001.

⁵ Legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005 - Supplemento Ordinario n. 208.

⁶ Vedi nota 2.

Art. 25-quater - DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

La legge di “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo*” fatta a New York il 9 dicembre 1999⁷ ha inserito un nuovo art. 25-quater al decreto 231, che stabilisce la responsabilità amministrativa dell’ente anche in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di everzione dell’ordine democratico. La legge trova inoltre applicazione (art. 25-quater, ult. co.) con riferimento alla commissione di delitti, diversi da quelli espressamente richiamati, “che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”.

Le sanzioni previste sono fino a 1.000 quote (valore massimo di Euro 1.549.000) e l’applicazione di tutte le sanzioni interdittive, inclusa l’interdizione definitiva all’esercizio dell’attività.

Art. 25-quater 1 - MUTILAZIONI FEMMINILI

La legge n. 7/20068, che vieta e punisce le c.d. pratiche di infibulazione ha esteso l’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001 al nuovo reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Le sanzioni pecuniarie applicate arrivano ad un massimo di 700 quote (valore massimo di Euro 1.084.300) e possono comportare l’interdizione definitiva dell’attività.

Art. 25-quinquies - DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

La legge contenente “*Misure contro la tratta delle persone*”⁹ ha, poi, introdotto un nuovo articolo al decreto, il 25-quinquies, che estende il regime della responsabilità amministrativa dell’ente anche in relazione alla commissione dei delitti contro la personalità individuale disciplinati dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale.

⁷ Legge n. 7/2003, in G.U. n. 21 del 27 gennaio 2003.

⁸ Legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2006.

⁹ Legge 11 agosto 2003, n. 228, recante “Misure contro la tratta di persone”. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2003, n. 195

La legge 6 febbraio 2006, n. 38¹⁰, contenente “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”, ha modificato l’ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (rispettivamente, artt. 600-ter e 600-quater c.p.), per i quali era già prevista la responsabilità dell’ente ex decreto 231, includendo anche le ipotesi in cui il materiale pornografico utilizzato rappresenti immagini virtuali di minori (c.d. “pedopornografia virtuale”).

L’articolo 3 del D.Lgs n. 39 del 4 marzo 2014 ha inserito, al comma 1 lettera c), il richiamo all’articolo 609-undecies del codice penale, introducendo così tra le fattispecie rilevanti l’adescamento di minorenni.

Da ultimo la Legge 29 Ottobre 2016 n. 199, nel modificare l’art. 603-bis del Codice Penale in materia di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, ha modificato l’art. 25-quinquies del D.Lgs 231/2001 inserendo alla lett. a) del c. 1 la previsione della sanzione pecuniaria anche per il delitto di cui all’art. 603 bis c.p. Il riscritto art. 603 bis c.p., in particolare, amplia la sfera di punibilità del delitto di “caporalato” estendendo le sanzioni all’utilizzatore della manodopera reclutata in condizioni di sfruttamento. Ridefinisce inoltre gli indici di sfruttamento.

Le sanzioni pecuniarie applicate arrivano a un massimo di 1.000 quote (valore massimo di Euro 1.549.000) e possono comportare l’interdizione definitiva dell’attività.

Art. 25 – sexies - ABUSI DI MERCATO

L’articolo e i relativi richiami ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato sono stati introdotti dalla citata Legge 62/2005¹¹.

Per il commento alle norme introduttive si rinvia al commento del precedente articolo 25-ter del Decreto.

La sanzione pecuniaria può arrivare a 1.000 quote (valore massimo di Euro 1.549.000) o essere aumentata fino a 10 volte il profitto derivante dal reato. Non sono previste sanzioni interdittive.

Art. 25-septies - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

La legge 3 agosto 2007, n. 123, con l’introduzione dell’art. 25-septies nell’impianto normativo del D. Lgs. n. 231/2001, ha ulteriormente esteso l’ambito applicativo della responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime che si

¹⁰ Legge 6 febbraio 2006, n. 38, contenente “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2006.

¹¹ Vedi precedente nota 6.

verifichino in connessione alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro¹².

Le sanzioni previste sono fino a 1.000 quote (valore massimo di Euro 1.549.000) e l'applicazione di tutte le sanzioni interdittive per il periodo massimo di un anno.

Art. 25-octies - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO

Con decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III Direttiva antiriciclaggio)¹³.

La legge 15 dicembre 2014 n. 186, che ha introdotto l'articolo 648 ter del Codice penale, rubricato "Autoriciclaggio", ha contestualmente richiamato lo stesso all'interno del presente articolo.

Ne consegue che l'ente è punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di capitali illeciti e autoriciclaggio, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

Le sanzioni previste sono di natura pecuniaria fino a 1.000 quote (valore massimo di Euro 1.549.000) e l'applicazione di tutte le sanzioni interdittive per il periodo massimo di due anni.

Art. 25-novies - DELITTI IN MATERIA D VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

La legge 99/2009, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia e contenente modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 81, oltre ad intervenire sugli articoli 25-bis e 25-bis 1 del D.Lgs 231/01, introduce ulteriore art. 25-novies "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" con richiamo all'art 377-bis del codice penale.

Le sanzioni previste sono fino a 500 quote (valore massimo di Euro 774.500) e l'applicazione di tutte le sanzioni interdittive per il periodo massimo di un anno.

¹² Legge 3 agosto 2007, n. 123, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", pubblicata in G.U. 10 agosto 2007, n. 185.

¹³ Il D. Lgs. n. 231/2007, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", è stato pubblicato nella G.U. n. 290 del 14 dicembre 2007 - Suppl. Ordinario n. 268. Il testo è in vigore dal 29 dicembre 2007.

Art. 25-decies - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

La legge 3 agosto 2009, n. 116 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, inserisce nel DLgs 231/01 il richiamo al reato di cui all'art. 377-bis del codice penale, cosicché anche l'induzione a non rendere dichiarazioni mediante violenza, minacce o offerta o promessa di denaro o altra utilità, costituisce reato presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni per il reato richiamato comportano la pena pecuniaria massima di 500 quote (con valore massimo di Euro 774.500). Non sono previste sanzioni interdittive.

Art. 25-undecies – REATI AMBIENTALI

L'ingresso dei reati in materia ambientale fra i “*reati presupposto*” per i quali può sorgere la responsabilità delle società è avvenuto con l'inserimento di un nuovo ulteriore articolo¹⁴ nel provvedimento legislativo contenente la specifica disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti. L'elencazione reati introdotti è particolarmente ampia; essa, infatti, attiene a numerose fattispecie, sia delittuose che contravvenzionali, contenute nel Codice penale e recentemente ampliate con la previsione di nuove figure di reato introdotte dalla L. n. 68/2015 (Legge sugli Ecoreati) nel Codice dell'Ambiente¹⁵, nelle disposizioni a protezione di specie animali e vegetali in via d'estinzione¹⁶, dalle norme a tutela dell'ozono¹⁷ e nelle disposizioni relative all'inquinamento provocato da navi¹⁸.

Le sanzioni pecuniarie arrivano ad un massimo di n. 1.000 quote (valore massimo Euro 1.549,00) e le sanzioni interdittive, laddove applicabili, possono comportare anche l'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività.

¹⁴ Art. 25-undecies del D.Lgs... 8 giugno 2001, n. 231.

¹⁵ D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 - Norme in materia ambientale.

¹⁶ Legge 7 febbraio 1992, n.150 - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

¹⁷ Legge 28 dicembre 1993, n.549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.

¹⁸ D.Lgs. 6 novembre 2007, n.202 - Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.

Art. 25-duodecies - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

L'art. 2 del D.Lgs. 109/2012 ha introdotto il nuovo reato presupposto "25- duodecies" all'interno del D.Lgs. 231/01 riguardante la responsabilità amministrativa degli enti. L'art. 30 L. 17/10/2017 n. 161 ha aggiunto all'originario articolo 25 duodecies del D.Lgs 231/2001, ulteriori tre commi con decorrenza dal 19.11.2017 e relativi al reato presupposto di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento, o effettuazione del trasporto di immigrati clandestini, e a quello di favoreggiamento della permanenza di stranieri clandestini, di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 286/1998 commi 3, 3-bis , 3-ter e 5. Il nuovo articolo 25 duodecies, dispone che *"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22, comma 12- bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro. 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 12, commi 3,3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al Decreto Legislativo 25/07/1998 n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 12, comma 5, del testo unico di cui al Decreto Legislativo 25/07/1998 n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno"*.

Quindi se il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i termini di legge, revocato o annullato, oltre alla responsabilità penale per la persona fisica del datore di lavoro scatterà anche la responsabilità 231 per la società qualora si verificano le aggravanti di cui al comma 12 bis dell'art. 22 D.Lgs. 286/98 qui di seguito esplicate:

- i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dall'art. 603-bis del codice penale.

Se invece l'ente trae interesse o vantaggio dalla commissione da parte di vertici o sottoposti di delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento, o effettuazione del trasporto di immigrati clandestini o di favoreggiamento della permanenza di stranieri clandestini e loro aggravanti, oltre alla responsabilità penale per la persona fisica che ha commesso il reato, scatterà anche la responsabilità ex D.Lgs 231/2001 per la Società.

La sanzione pecuniaria arriva ad un massimo di mille quote . Per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter è prevista altresì la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Art. 25-terdecies – RAZZISMO E XENOFOBIA

L'articolo 5 della Legge 20/11/2017 n. 167 ha introdotto con decorrenza dal 12.12.2017 il nuovo articolo 25 terdecies del D.Lgs 231/2001. Il reato presupposto è il delitto di cui all'art. 3, comma 3-bis (Propaganda /istigazione/incitamento fondati sull'apologia di crimini di genocidio, contro l'umanità e di guerra), introdotto nella Legge 13/10/1975 n. 654, dall'art. 1 della Legge 16/06/2016 n. 115 e poi modificato dall'art. 5 della L. 20/11/2017 n. 167 . La sanzione pecuniaria prevista a carico dell'Ente arriva ad un massimo di ottocento quote (valore massimo Euro 1.239.496) Nel caso di stabile organizzazione con scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti, è prevista la sanzione interdittiva definitiva dall'esercizio dell'attività ex art. 16, comma 3 del D.Lgs 231/2001.

Art. 25-quaterdecies- FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

La legge 3 Maggio 2019 n. 39 recante la "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014*", ha esteso la responsabilità degli enti ex D.Lgs 231/2001 ai reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommesse. Ha quindi introdotto nel D.Lgs 231/2001 l'art. 25 quaterdecies a tenore del quale:

*"1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".*

Nello specifico, il delitto di frode sportiva (art. 1 L. 401/1989) incrimina "chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo" nonché "il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa".

L'art. 4 dello stesso articolato normativo contempla, invece, diverse fattispecie connesse all'esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative.

Art. 25-quinquiesdecies - REATI TRIBUTARI

Nel corso della seduta del 17 dicembre 2019, il Senato ha dato il via libera definitivo alla Legge di conversione – con modifiche – del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*" (c.d. Decreto fiscale). Tra le novità, spicca l'introduzione di alcuni delitti tributari tra i reati presupposto della responsabilità "amministrativa" da reato degli enti ex D.lgs. 231/2001. In particolare, entreranno a far parte del catalogo dei reati presupposto, all'art. 25-quinquiesdecies, i reati di:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 2, comma 1, D.lgs. 74/2000, per il quale è prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000, per il quale è prevista la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'articolo 3, D.lgs. 74/2000, per il quale è prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 8, comma 1, D.lgs. 74/2000, per il quale è prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000, per il quale è prevista la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'articolo 10, per il quale è prevista la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto di cui all'articolo 11, per il quale è prevista la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Il D.Lgs 14/07/2020, n. 75 in attuazione della direttiva UE 2017/1371 (c.d. *Direttiva PIF*) è intervenuto ad integrare l'art. 25 quinquiesdecies in parola, introducendo un nuovo comma 1-bis che prevede :

- la sanzione fino a 300 quote, per il delitto di dichiarazione infedele;
- la sanzione fino a 400 quote, per il delitto di omessa dichiarazione;
- la sanzione fino a 400 quote, per il delitto di indebita compensazione;

e l'applicazione di sanzioni interdittive anche per le nuove fattispecie introdotte.

Prevede poi, quali condizioni di sanzionabilità, che le condotte siano realizzate :

1. nell'ambito di sistemi fraudolenti di tipo transfrontaliero;

2. al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore ad euro 10.000.000.

Art. 25-sexiesdecies CONTRABBANDO

Il D.Lgs 14/07/2020, n. 75 in attuazione della direttiva UE 2017/1371 (c.d. *Direttiva PIF*) , nell'intento di apprestare la più completa tutela possibile agli interessi finanziari dell'Unione Europea, ha introdotto questo nuovo articolo, volto a prevedere la responsabilità dell'ente, per la realizzazione, nel suo interesse o vantaggio, dei reati di contrabbando previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43. A seguito dell'istituzione dell'unione doganale tra gli stati membri della UE, i dazi doganali rappresentano una risorsa propria dell'Unione Europea, concorrendo a definirne il bilancio.

Con riferimento a queste fattispecie è prevista la sanzione pecuniaria fino a 200 quote, ovvero fino a 400 quote se i diritti di confine dovuti superino i 100.000 euro. In ogni caso è prevista l'applicazione di sanzioni interdittive.

REATI TRANSNAZIONALI

La legge n. 146/2006 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Palermo contro il crimine organizzato transnazionale 15 novembre 2006¹⁹ ha stabilito l'applicazione del decreto 231 ai reati di criminalità organizzata transnazionale. Le nuove disposizioni hanno previsto la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti dai delitti di associazione a delinquere, riciclaggio e impiego di denaro e beni di provenienza illecita, traffico di migranti e intralcio alla giustizia²⁰.

¹⁹ Legge 16 marzo 2006, n. 146, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2006, n. 85 – Suppl. Ord. n. 91.

²⁰ La previsione relativa ai reati di riciclaggio e impiego di denaro e beni di provenienza illecita aventi carattere di transnazionalità è stata successivamente abrogata dal D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007.

1.3 PROFILO SOGGETTIVO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, L'APPLICAZIONE ALLE SOCIETÀ CONTROLLATE DA ENTI PUBBLICI E LE IPOTESI DI ESONERO

Sotto il profilo dei soggetti destinatari, la legge indica “*gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica*” (art. 1, co. 2).

Il quadro descrittivo è completato dall'indicazione, a carattere negativo, dei soggetti a cui non si applica la legge, vale a dire “*lo Stato, gli enti pubblici territoriali nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale*” (art. 1, co. 3). L'applicazione invece del D.Lgs 231/2001 e l'adozione di un Modello Organizzativo è stato invece riconosciuto in via definitiva alle società partecipate/controllate e agli enti pubblici economici dalla disciplina specifica in chiave di *fraud prevention* prevista per gli stessi e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). La legge Anticorruzione (L. n. 190/2012) , per espressa previsione di cui all'art. 1, comma 2-bis, richiede l'integrazione fra le misure di prevenzione della corruzione (Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza) e quelle adottate ex D.Lgs 231/2001, sancendo di fatto l'obbligatorietà normativa per le società controllate dell'adozione del Modello Organizzativo. Rientrano nell'alveo delle società in controllo pubblico cd “*società in house*” come definite dall'art. 2, comma 1, lett. o) del D,Lgs 175/2016 e cioè “*quelle sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto...*”, com'è il caso di SEAB SPA.

È opportuno ricordare che la specifica responsabilità ex D,Lgs 231/2001 sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio di esso.

Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell'ente

Un secondo aspetto di particolare importanza per definire correttamente le ipotesi in cui si applica la disciplina in esame, attiene all'individuazione dei soggetti che, commettendo un reato, possono far sorgere una responsabilità in capo all'ente di appartenenza.

A tale proposito l'articolo 5 del decreto individua due diverse categorie di dipendenti e collaboratori dell'impresa.

Tale distinzione, peraltro, non è meramente formale, ma assume un particolare rilievo al fine di capire come può la società prevenire ed evitare l'applicazione delle sanzioni a suo carico.

Le due categorie di soggetti che possono determinare, a causa dei reati da loro commessi, l'insorgenza di una responsabilità a carico della società sono:

persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che

esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (i cosiddetti soggetti in “posizione apicale”);

persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti menzionati alla lettera precedente (di fatto i dipendenti e collaboratori di livello inferiore).

L’art. 6 del provvedimento in esame contempla tuttavia una forma di “**esonero**” da responsabilità dell’ente se si dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

Va sottolineato, in proposito, che l’esonero dalle responsabilità dell’ente passa attraverso il giudizio di idoneità del sistema interno del sistema di organizzazione e controlli, giudizio che il giudice penale è chiamato a formulare. Pertanto la formulazione dei Modelli deve tendere all’esito positivo di tale giudizio di idoneità.

Il sistema prevede l’istituzione di un organo di controllo interno all’ente con il compito di vigilare sull’efficacia reale del Modello. La norma stabilisce, infine, che le associazioni di categoria possono disegnare i codici di comportamento, sulla base dei quali andranno elaborati i singoli modelli organizzativi, da comunicare al Ministero della Giustizia, che ha trenta giorni di tempo per formulare le proprie osservazioni.

[1.4 RAPPORTO FRA MODELLO ORGANIZZATIVO 231 E PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA](#)

Entrambi i documenti comportano la necessità di analizzare il contesto di riferimento, procedere alla mappatura dei processi, valutarne il rischio ed individuare adeguate misure di prevenzione. Tuttavia il Modello ex D.Lgs 231/2001 fa riferimento ad uno spettro di reati presupposto che spaziano oltre quelli di tipo corruttivo e, quanto alla stessa corruzione, si limita all’analisi degli atti di corruzione attiva nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Il PTPCT intende invece prevenire la commissione di atti di corruzione passiva a danno dell’ente, ricomprendendo nelle ipotesi corruttive non solo fattispecie di carattere penale, ma tutti quei comportamenti devianti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico che integrano “*cattiva amministrazione*”, comprese le ipotesi di responsabilità per colpa.

[1.5 MODELLO ORGANIZZATIVO COME PARTE ESSENZIALE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE](#)

In considerazione della finalità della norma, che è quella di stimolare i soggetti economici a prevenire la commissione di reati, il legislatore ha previsto, agli articoli 6 e 7 del decreto, che le

società possano preventivamente adottare delle linee di condotta tali da ridurre o escludere la responsabilità (e di conseguenza le sanzioni) previste dal D.Lgs 231/2001.

In particolare, i due articoli citati, prevedono distintamente le procedure da osservare per preservarsi da conseguenze nei due diversi casi riferiti ai reati commessi da soggetti in posizione apicale o da dipendenti e collaboratori.

Per quanto attiene alla prima ipotesi, l'articolo 6 prevede che la società non sia considerata responsabile se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

L'articolo 7, invece, soffermandosi sull'ipotesi dei reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui vigilanza, stabilisce che la società è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, fermo restando che l'inosservanza di tali obblighi è esclusa a priori se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Come appare evidente, dunque, i due perni attorno ai quali ruota il sistema di esclusione della responsabilità sono l'adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di reati e la vigilanza su tali modelli da parte di un apposito organo dell'impresa.

Per quanto attiene alla realizzazione del Modello organizzativo, l'art. 6, co. 2, del D.Lgs. n. 231/2001, indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le lettere a) e b) della citata disposizione si riferiscono espressamente, sebbene con l'utilizzo di una terminologia ed esposizione estranea alla pratica aziendale, ad un tipico sistema di gestione dei rischi (*risk management*)²¹.

²¹ "In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire."

La norma segnala infatti espressamente le due fasi principali in cui un simile sistema deve articolarsi:

l'identificazione dei rischi: ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. n. 231/2001;

la progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente), ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati. Sotto il profilo concettuale, ridurre un rischio comporta di dover intervenire (congiuntamente o disgiuntamente) su due fattori determinanti: *i)* la probabilità di accadimento dell'evento e *ii)* l'impatto dell'evento stesso.

Il sistema brevemente delineato non può però, per operare efficacemente, ridursi ad un'attività *una tantum*, bensì deve tradursi in un processo continuo (o comunque svolto con una periodicità adeguata), da reiterare con particolare attenzione nei momenti di cambiamento aziendale (apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, ecc.).

Relativamente al rischio di comportamenti illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tale sistema deve necessariamente tenere conto della legislazione prevenzionistica vigente.

Tale complesso normativo, infatti, delinea esso stesso un "sistema" di principi cogenti e adempimenti obbligatori la cui declinazione sul piano della gestione applicativa – laddove opportunamente integrata/adequata in funzione del "Modello organizzativo" previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 - può risultare idonea a ridurre ad un livello "accettabile", agli effetti esonerativi dello stesso D. Lgs. n. 231/2001, la possibilità di una condotta integrante gli estremi del reato di omicidio o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme prevenzionistiche.

1.6. DEFINIZIONE DI "RISCHIO ACCETTABILE"

Un concetto assolutamente nodale nella costruzione di un sistema di controllo preventivo è quello di **rischio accettabile**.

Nella progettazione di sistemi di controllo a tutela dei rischi di *business*, definire il rischio accettabile è un'operazione relativamente semplice, almeno dal punto di vista concettuale. Il rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi "costano" più della risorsa da proteggere (ad esempio: le comuni automobili sono dotate di antifurto e non anche di un vigilante armato).

Nel caso del D. Lgs. n. 231/2001 la logica economica dei costi non può però essere un riferimento utilizzabile in via esclusiva. È pertanto importante che ai fini dell'applicazione delle norme del decreto sia definita una soglia effettiva che consenta di porre un limite alla quantità/qualità delle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati.

In assenza di una previa determinazione del rischio accettabile, la quantità/qualità di controlli preventivi istituibili è infatti virtualmente infinita, con le intuibili conseguenze in termini di operatività aziendale.

Del resto, il generale principio, invocabile anche nel diritto penale, dell'esigibilità concreta del comportamento, sintetizzato dal brocardo latino "*ad impossibilia nemo tenetur*", rappresenta un criterio di riferimento ineliminabile anche se, spesso, appare difficile individuarne in concreto il limite.

Riguardo al sistema di controllo preventivo da costruire in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/2001, la soglia concettuale di accettabilità, nei casi di reati dolosi, coerentemente con quanto previsto dalle Linee Guida elaborate da Confindustria (ed approvate dal Ministero della Giustizia), è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non FRAUDOLENTEMENTE

Questa soluzione è in linea con la logica della "elusione fraudolenta" del Modello organizzativo quale esimente espressa dal citato decreto legislativo ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente (art. 6, co. 1, lett. c), "*le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione*").

Diversamente, nei casi di reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la soglia concettuale di accettabilità, agli effetti esimenti del D. Lgs. n. 231/2001, è rappresentata dalla realizzazione di una condotta (non accompagnata dalla volontà dell'evento-morte/lesioni personali) che viola il Modello organizzativo di prevenzione (e dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche) nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 da parte dell'apposito organismo.

Ciò in quanto l'elusione fraudolenta dei modelli organizzativi appare incompatibile con l'elemento soggettivo dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, di cui agli artt. 589 e 590 del codice penale.

1.7. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

Allo scopo di offrire un aiuto concreto alle imprese ed associazioni nella elaborazione dei modelli e nella individuazione di un organo di controllo, Confindustria ha elaborato delle Linee Guida, che contengono una serie di indicazioni e misure, essenzialmente tratte dalla pratica aziendale, ritenute in astratto idonee a rispondere alle esigenze delineate dal D. Lgs. n. 231/2001.

Le Linee Guida mirano pertanto a provvedere concrete indicazioni su come realizzare tali modelli, non essendo proponibile la costruzione di casistiche decontestualizzate da applicare direttamente alle singole realtà operative.

Le Linee Guida svolgono quindi un importante ruolo ispiratore nella costruzione del Modello e dell'organismo di controllo con i relativi compiti da parte del singolo ente, il quale però, per meglio perseguire il fine di prevenire i reati, potrà anche discostarsene, qualora specifiche esigenze aziendali lo richiedano, senza che per questo si possano dare per non adempiuti i requisiti necessari per la redazione di un valido Modello di organizzazione, gestione e controllo.

La prima versione del documento è stata elaborata nel 2002 dal Gruppo di lavoro sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche costituito nell'ambito del Nucleo Fisco, Finanza e Diritto d'Impresa di Confindustria. Hanno partecipato ai lavori del Gruppo rappresentanti delle associazioni territoriali e di categoria del sistema confindustriale, rappresentanti delle imprese associate, nonché accademici e professionisti esperti della materia.

Le Linee Guida sono state inviate al Ministero della Giustizia, che nella comunicazione inviata a Confindustria (dicembre 2003) le ha ritenute “complessivamente adeguate al raggiungimento dello scopo fissato dall’art. 6, co. 3, del d.lgs. n. 231/2001”, individuando solo profili minori, sui quali ha richiesto ulteriori precisazioni e integrazioni.

Le Linee Guida sono state, quindi, aggiornate per recepire le osservazioni del Ministero – che le ha definitivamente approvate a giugno 2004 - ma anche per introdurre gli aggiustamenti suggeriti dall’esperienza applicativa realizzata dalle associazioni e dalle imprese in questi primi anni, nonché per adeguarle ai nuovi assetti interni delle società di capitali, delineati dalla riforma del diritto societario.

Successivamente, il Gruppo di Lavoro istituito presso Confindustria ha provveduto a periodici aggiornamenti delle Linee Guida, l’ultimo dei quali nel Marzo del 2014, in considerazione dell’evoluzione della disciplina normativa di riferimento.

Confindustria ha inoltre emanato, a gennaio 2018, un documento dal titolo “La disciplina del Whistleblowing . Nota Illustrativa” nel quale ha fornito le proprie indicazioni riguardo l’inserimento nei Modelli Organizzativi della gestione delle segnalazioni conformemente all’articolo 6, comma 2bis del D.Lgs 231/01.

L’elaborazione del Modello organizzativo di SEAB è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida, operando la necessaria “personalizzazione” finalizzata a calare le regole generali nello specifico contesto operativo, aziendale e di Gruppo.

[1.8. L'APPROCCIO DELLA SOCIETA' SEAB SERVIZI ENERGIA AMBIENTE S.P.A.](#)

Il percorso intrapreso per la realizzazione del progetto “231” in SEAB S.P.A. (di seguito brevemente SEAB o “Società”) è stato finalizzato a:

- identificare i profili di rischio attraverso la mappatura delle attività/processi esistenti nell’ambito dell’attività svolta, la successiva analisi e monitoraggio delle peculiarità funzionali ed organizzative

e l'individuazione delle aree che rappresentano le principali potenziali fonti di criticità in relazione ai reati elencati al precedente punto 1.1;

- valutare la compatibilità dei meccanismi organizzativi e di controllo esistenti rispetto alle esigenze espresse dal Decreto;

- implementare un Modello Organizzativo conforme con il disposto della normativa.

-provvedere al suo periodico aggiornamento in ragione dell'evoluzione interna, esterna e del quadro normativo.

Il sistema è stato completato dalla rivisitazione del Codice Etico, già adottato da SEAB, con l'integrazione del Codice di Comportamento, e divenuto così il **Codice Etico e di Comportamento**.

L'efficacia del tutto è demandata anche all'applicazione del **sistema disciplinare interno** che consentirà di intervenire sanzionando chi, a vario livello, trasgredisca alle prescrizioni elaborate in seguito al processo di controllo esaminato.

2. PROFILO AZIENDALE

Conformemente alle prescrizioni delle Linee Guida di Confindustria e sulla base delle indicazioni fornite dalla migliore giurisprudenza sul tema, il Modello organizzativo adottato da SEAB è stato pensato e disegnato in relazione alle specifiche caratteristiche dell'impresa, da cui discendono inevitabilmente i profili di rischio e la più coerente strutturazione dei controlli interni e dei protocolli finalizzati alla prevenzione dei reati rilevanti.

LA STORIA DELLA SOCIETA'

Nel 1976, per garantire una gestione coordinata dei servizi pubblici, è stata ideata una struttura comunale che si occupa dei servizi di acqua, gas, igiene urbana, macello comunale, piscina coperta, autorimessa e stazione delle autocorriere.

I vantaggi di una gestione autonoma dei servizi pubblici e le disposizioni della Legge 142 nr. 90 di riforma degli Enti Locali portano il 15 giugno 2000 alla costituzione di SEAB – Servizi Energia Ambiente Bolzano – SpA da parte del Comune di Bolzano, che fino al 21/12/2006 rimane l'unico socio. Con il 22 dicembre 2006.

Il Comune di Laives entra a far parte della società una quota di minoranza del capitale sociale.

SEAB SpA è controllata dai propri soci – i Comuni – come se fosse una loro ripartizione. Essi impartiscono criteri e indirizzi per la gestione dei servizi e ne determinano le tariffe.

Con il 1° gennaio 2001 il Comune di Bolzano affida a SEAB SpA la gestione dei servizi Acqua e Gas, unitamente ai servizi Canalizzazioni ed Igiene Ambientale. Dal 1° gennaio 2003 si aggiungono i parcheggi pubblici (le aree di sosta breve (parcheggi blu) e i tre parcheggi in struttura BZ-Centro, Palasport e Tribunale).

Su decisione dell'Amministrazione Comunale di Bolzano, il 1° gennaio 2004 il ramo "gas vendita" è trasferito ad Azienda Energetica S.p.A, rimanendo in capo a SEAB SpA soltanto la distribuzione del gas naturale.

La Società nel 2004 ottiene la certificazione ISO 9001 (qualità), ISO 14001 (ambiente) e OHSAS 18001 (sicurezza). Nel 2018 la società ha ottenuto la certificazione nelle versioni aggiornate ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. Dal 31 dicembre 2006 SEAB SpA inizia la gestione del servizio igiene ambientale nel Comune di Laives, occupandosi dell'asporto rifiuti, dei servizi di raccolta differenziata e della gestione del centro di riciclaggio.

Il parcheggio Alessandria è affidato a SEAB SpA a partire dal 2008. Il 1° novembre 2010 il Comune di Bolzano affida a SEAB la gestione del Palaonda.

Da ottobre 2011 SEAB si occupa della gestione tecnica del nuovo parcheggio Rosenbach.

Con il 1 gennaio 2016 il Comune di Bolzano affida a SEAB SpA i servizi idrici, il servizio igiene ambientale e il servizio parcheggi nuovamente per un periodo di 30 anni.

L'ATTIVITA' ESERCITATA

L'attività esercitata consiste nella prestazione dei seguenti servizi.

Per il Comune di Bolzano:

Ambiente:

- Raccolta differenziata e gestione dei rifiuti
- Centro di riciclaggio, centri di raccolta
- Pulizia delle strade e delle aree verdi

Reti:

- Approvvigionamento idropotabile
- Allontanamento acque reflue
- Distribuzione di gas naturale

Città:

- Parcheggi: gestione di garage, parcheggi e posti auto blu
- Palaonda: manutenzione, locazione uffici e struttura

Per il Comune di Laives:

Ambiente:

- Raccolta differenziata e gestione dei rifiuti
- Centro di riciclaggio
- Pulizia delle strade

Per il Comune di Cornedo:

Reti:

- Approvvigionamento idropotabile per la frazione Cardano

In via residuale la società può anche svolgere servizi per conto terzi.

Le carte dei servizi dei singoli settori sono pubblicate su www.seab.bz.it/pubblicazioni.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO INTERNO

La Società è diretta dal Consiglio d'Amministrazione, composto da cinque membri compreso il Presidente, che ha il compito di attuare in piena autonomia le linee programmatiche indicate dall'Assemblea dei soci, ponendo al centro del suo operato i criteri di efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi e l'impegno costante per il soddisfacimento del Cliente. L'organo di controllo è il Collegio dei Sindaci composto da tre membri. In ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa SEAB ha adottato da tempo un sistema di deleghe di poteri e funzioni.

Ogni delega, formalizzata e consapevolmente accettata dal delegato, prevede in termini espliciti e specifici l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza, assicurando al delegato l'autonomia ed i poteri necessari per lo svolgimento della funzione.

In particolare le modalità e i criteri di sottoscrizione di atti e provvedimenti sono disciplinati da apposito regolamento (**Regolamento firme**) adottato, nella sua ultima versione, dal Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2014.

A seguito dell'entrata in vigore dei decreti di attuazione della Legge Madia (L. 124/2015) che disciplina la riforma delle società partecipate pubbliche, SEAB ha adottato un nuovo Statuto prevedendo tra l'altro l'obbligatorietà dell'affidamento della revisione legale a società specializzata iscritta al registro dei Revisori.

Un Comitato Direttivo (Kernteam), composto dal Presidente, dal Direttore Tecnico, dal Direttore Amministrativo svolge la funzione di monitorare l'andamento aziendale e a prendere le decisioni di rilievo che riguardano tutta l'azienda. Fra questi si enumerano strategie aziendali, il piano investimento, bilancio di previsione, regolamenti, contratti di servizio, documenti programmatici,

modifiche dell'organigramma, progressione contrattuale ed economica e lo sviluppo del personale, accordi sindacali, importanti cause legali, tariffari, acquisizione di nuovi servizi.

La società si avvale di un sistema informatico integrato per la gestione di contabilità generale, controllo e gestione materiali (SAP) e un sistema di fatturazione integrato con il monitoraggio della qualità commerciale (Neta-Engineering).

SEAB dal 2004 è certificata nei settori qualità ambiente e sicurezza (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e OHSAS 18001), certificazione periodicamente verificata dall'ente di certificazione SQS.

Gli standard dei servizi vengono stabiliti e garantiti dai contratti di servizi e dalle Carte dei servizi.

Ulteriore punto di controllo interno di particolare rilevanza ed efficacia preventiva risulta essere l'insieme delle procedure interne raccolte e gestite complessivamente nel MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO QUALITÀ AMBIENTE E SICUREZZA DI SEAB SPA rispetto al quale il presente Modello risulta fortemente integrato in virtù allo specifico richiamo delle singole procedure dettagliate nella successiva Parte Speciale 1 relativa ai Reati Amministrativi.

Il Manuale è approvato dal Consiglio di Amministrazione, redatto e distribuito dall'Ufficio Qualità e reso disponibile ai destinatari nelle rete INTRANET aziendale.

L'Organigramma della Società, con l'indicazione delle funzioni attribuite a ciascuna posizione, è predisposto dal Kernteam previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione e la validazione da parte della Giunta comunale ed è reperibile sul sito aziendale in modo tale da essere fruibile da tutti i destinatari.

La società ha inoltre adeguato la propria organizzazione alle previsioni del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali provvedendo altresì alla nomina di un Responsabile della Protezione dei dati esterno. .

3. I DESTINATARI DEL MODELLO DI SEAB

I destinatari delle prescrizioni contenute nel Modello sono tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell'attività di SEAB, i quali si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso.

In questo novero vanno, pertanto, ricompresi:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione);
- i membri degli altri organi sociali;
- altri soggetti in ruoli particolari (es. RSPP).

Al rispetto del Modello sono tenuti anche i collaboratori esterni, i liberi professionisti e i consulenti, nonché tutti i partners commerciali, nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società, oltre a tutti coloro che esercitino anche di fatto la gestione e il controllo di SEAB.

4. ADOZIONE, ATTUAZIONE, AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DEL MODELLO DI SEAB

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2013 SEAB ha approvato la prima versione del Modello di organizzazione e gestione, integrato dal **codice Etico aziendale**, ed ha istituito e nominato l'Organismo di Vigilanza con autonomi compiti di controllo e di iniziativa. Successivamente il Consiglio di Amministrazione ha approvato gli aggiornamenti del Modello tra cui la sezione dedicata alle misure di prevenzione della corruzione in linea con le previsioni di cui alla Legge 190/2012. La presente versione costituisce il terzo aggiornamento del Modello che tiene conto, rispetto alla precedente, delle modifiche intervenute nell'assetto normativo oltre che nell'organizzazione interna della società, del sistema internamente adottato per la mappatura dei processi, dell'evoluzione del contesto esterno, dell'attività condotta dall'Organismo di Vigilanza, dal RTPC e dagli enti controllanti. Nonché delle più recenti indicazioni di ANAC per la sezione delle Misure Anticorruzione. Copia del Modello, comprensivo dei documenti ad esso allegati e dei suoi successivi aggiornamenti è depositata presso la sede di SEAB ed è disponibile nell'intranet aziendale ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarla, integralmente o parzialmente. Ampia informativa è pubblicata sul sito aziendale all'indirizzo www.seab.bz.it e un documento di sintesi è predisposto a beneficio dei destinatari.

L'efficace attuazione del Modello di organizzazione e di gestione richiede, oltre all'applicazione di un sistema disciplinare, la costante informazione all'Organismo di Vigilanza sull'attuazione delle procedure e sui relativi esiti, nonché la verifica periodica del livello di applicazione del Modello stesso e della sua adeguatezza ed efficacia.

SEAB provvede a comunicare con mezzi idonei a ciascun soggetto tenuto a rispettare il Modello le pertinenti prescrizioni riferite alla specifica attività o funzione.

La diffusione dei contenuti del presente Modello, anche attraverso programmati cicli di informazione e formazione, comporterà la consapevolezza nei destinatari della definizione dei comportamenti illeciti, contrari ai fini di SEAB anche in presenza di un accertato vantaggio non intenzionalmente voluto o perseguito. L'effettiva conoscenza dei contenuti del Modello da parte di tutti i soggetti che agiscono per l'ente, direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività a rischio di commissione di reati, consentirà di evitare che possa essere addotta a giustificazione dell'elusione delle direttive aziendali la mancata conoscenza delle stesse

5. RAPPORTI TRA MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICE ETICO DI SEAB

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico e di Comportamento che di esso fa parte integrante.

Le regole e i principi contenuti nel Codice Etico e di Comportamento adottato il 27 gennaio 2016, afferenti ai temi trattati nelle varie Parti del Modello, costituiscono le regole comportamentali di base per il legittimo esercizio delle attività aziendali e sono lo strumento che, insieme alle altre

misure organizzative di contenimento del rischio, deve indirizzare le condotte dei destinatari del Modello orientandoli in particolare alla miglior cura dell'interesse pubblico

6. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI E DEI PROTOCOLLI PREVENTIVI

La Società ha effettuato l'analisi dei rischi finalizzata all'individuazione delle attività la cui esecuzione potrebbe comportare, stante l'organizzazione aziendale, al commissione di uno o più dei reati previsti dal DLgs 231/01.

Per ciascuna di esse è stata poi individuata una o più protocolli, regolamenti e/o procedure al cui interno sono previsti presidi e punti di controllo ritenuti idonei alla prevenzione dei reati valutati. La società infatti da tempo dispone di un complesso apparato di procedure interne disciplinanti i vari processi aziendali. Nelle successive parti speciali saranno richiamati nello specifico i presidi di cui sopra.

In sintesi, le categorie di reato ritenute applicabili a SEAB sono le seguenti

riferimento al decreto	descrizione	categoria applicabile	categoria applicabile e rischio valutato non significativo	categoria non applicabile
art. 24	INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO	X		
art. 24-bis	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	X		
art. 24-ter	DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA			X
art. 25	CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' E CORRUZIONE	X		

riferimento al decreto	descrizione	categoria applicabile	categoria applicabile e rischio valutato non significativo	categoria non applicabile
art. 25-bis	FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO			X
art. 25-bis1	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	X		
art. 25-ter	REATI SOCIETARI	X		
art. 25-quater	DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO			X
art. 25-quater 1	MUTILAZIONI FEMMINILI			X
art. 25-quinquies	DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	X		
art. 25-sexies	ABUSI DI MERCATO			X
art. 25-septies	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	X		
art. 25-octies	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO	X		
art. 25-novies	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE			X
art. 25-decies	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	X		
art. 25-undecies	REATI AMBIENTALI	X		
art. 25-duodecies	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE		X	

riferimento al decreto	descrizione	categoria applicabile	categoria applicabile e rischio valutato non significativo	categoria non applicabile
Art. 25 terdecies	RAZZISMO E XENOFOBIA		X	
Art. 25 quaterdecies	FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI			X
Art. 25 quinquiesdecies	REATI TRIBUTARI	X		
Art. 25 sexesdecies	CONTRABBANDO		X	

7. PRINCIPI DI CONTROLLO A BASE DEL MODELLO DI SEAB

I principi alla base del Modello organizzativo e gestionale adottato da SEAB sono i seguenti:

Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale cartaceo e/o informatico su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

Nessuno può gestire in autonomia un intero processo.

Il sistema deve garantire l'applicazione del principio di **separazione di funzioni**, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione.

Inoltre, occorre che:

a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati;

i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;

i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Documentazione dei controlli.

Il sistema di controllo deve essere in grado di ricostruire a posteriori le attività di controllo effettuate, anche di secondo livello.

A tale proposito è opportuno rilevare che gran parte delle procedure (acquisti, gestione magazzini, contabilità generale ed analitica), sono già gestite con sistema SAP, ossia un *Enterprise Resource Planning* che integra vari processi di business rilevanti in ambito aziendale, e che consente di individuare i soggetti che possono avere accesso al sistema, definire gli ambiti di accesso e monitorarne e memorizzarne gli interventi. Allo stesso modo viene tenuta traccia degli accessi degli utenti e dello svolgimento delle attività ritenute sensibili nel sistema di fatturazione adottato.

8. ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI INFORMATIVI

E' costituito un organismo interno, denominato Organismo di Vigilanza (acronimo ODV), cui è affidato il compito di vigilare con continuità sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curare il suo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza è nominato ed, eventualmente, revocato, dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo deve:

- essere dotato di indipendenza ed autonomia di iniziativa di controllo nei confronti di tutti i soggetti dell'organizzazione, inclusi quelli apicali;
- esercitare con continuità l'azione di vigilanza;
- essere composto di membri in possesso delle necessarie qualificazioni professionali possedere, in tutti i suoi componenti, requisiti di onorabilità e di assenza di conflitti di interesse;

I componenti dell'Organismo durano in carica per tre anni dalla nomina, e sono rieleggibili. All'Organismo sono riconosciuti autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'esercizio delle sue funzioni e non possono essere attribuiti compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività dell'Impresa.

L'Organismo vigila costantemente sull'effettiva attuazione del Modello, ed a tal fine:

- svolge attività ispettiva con modalità autonomamente determinate; controlla l'osservanza delle regole di condotta da parte dei dipendenti, anche con funzione dirigenziale, e di ogni destinatario del Modello; ha accesso a tutti i documenti riguardanti il Modello;
- può chiedere informazioni a chiunque operi per conto dell'Impresa nell'ambito delle aree a rischio e dei processi sensibili individuati nel Modello;
- riceve le informazioni specificamente indicate come obbligatorie dal Modello; propone l'attivazione delle procedure sanzionatorie a seguito della violazione delle regole di comportamento individuate nel Modello; sottopone il Modello a verifica periodica, in ordine alla sua reale efficacia ed effettiva capacità di prevenire la commissione di reati, e ne cura l'aggiornamento, proponendo alla Presidenza le opportune modifiche; esprime parere in

merito all'adeguatezza ed idoneità delle modifiche del Modello elaborate d'iniziativa della Presidenza e/o dei Dirigenti, prima della loro adozione.

Il Consiglio di Amministrazione e gli altri organi sociali sono tenuti a dare piena informazione all'ODV sulle questioni che rientrano nella competenza dell'ODV medesimo.

L'Organismo di Vigilanza di una società *in house* non può non tener conto della necessità di svolgere la propria attività nell'ambito di un sistema integrato che presidia sia gli atti di corruzione attiva sia quelli a danno dell'ente. In tale contesto l'attività dell'Organismo di Vigilanza presenta peculiarità che possono riassumersi nell'interscambio operativo ed informativo nelle attività di controllo col RTPC mediante:

- partecipazione del RTPC a riunioni dell'Organismo di Vigilanza;
- condivisione del piano delle attività di verifica;
- esecuzione coordinata di alcune attività di verifica sui principali processi sensibili comuni (es, Selezione del personale, contratti pubblici,)
- programmazione del processo di formazione;
- articolazione congiunta del sistema di *whistleblowing*;

messa a disposizione all'ODV di : P.T.P.C.T. – Relazione annuale – graduatorie e altri elementi essenziali dei concorsi e delle procedure di selezione del personale – altri flussi informativi utili al rapporto di interazione tra ODV e RTPC

9. SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI AL MODELLO (Whistleblowing)

Il personale, i collaboratori esterni e, più in generale, quanti operano con e per la Società sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi fatto o elemento che possa indurre a ritenere che vi sia inosservanza o violazione del Modello.

Ai fornitori di servizi e a tutti coloro che siano connessi alla società da vincoli contrattuali, viene consegnata copia del Codice Etico, viene chiesto di dividerne i principi ispiratori e viene chiesto di segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni fatto a loro conoscenza che potrebbe configurare una violazione alle indicazioni del Codice stesso.

Le segnalazioni devono avere la finalità dell'integrità della società ed essere relative ad elementi circostanziati di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte riferibili, alternativamente, a:

- violazioni delle disposizioni del Modello o dei protocolli in esso richiamati;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;

Nel rispetto delle previsioni dell'articolo 6, comma 2bis del D.Lgs 231/01, la Società ha adottato un sistema di gestione delle segnalazioni (c.d. *whistleblowing*) che assicuri almeno due canali

alternativi (di cui uno di tipo informatico) che consentano ai segnalanti di presentare segnalazioni garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante.

Sono in ogni caso vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, anche indirettamente, alla segnalazione.

Costituisce comportamento sanzionabile ogni comportamento tenuto da qualunque destinatario del Modello, che comporti:

- violazione delle misure di tutela del segnalante;
- segnalazioni che si rivelino infondate effettuate con dolo o colpa grave.
- adozione di misure ritorsive o discriminatorie nei confronti dei segnalanti.

L'ente destinatario della segnalazione è l'Organismo di Vigilanza in forza della sua indipendenza organizzativa atta a consentire il pieno adempimento delle sue responsabilità, supportata dalla necessaria obiettività individuale grazie all'atteggiamento imparziale che lo deve caratterizzare, alla competenza ed alla sua diligenza professionale.

L'ODV potrà anche ricevere e valutare segnalazioni e comunicazioni, allo stesso modo scritte, non anonime e riservate, provenienti da terzi.

Per l'inoltro delle segnalazioni sono istituite:

apposite cassette collocate:

- nella sala riunioni presso la sede di SEAB;
- presso il Centro Riciclaggio;
- presso il parcheggio Bolzano Centro;
- presso la sede del Centro Raccolta Rifiuti lungo Isarco sinistro

casella di posta elettronica dedicata all'ODV all'indirizzo

odv@seab.bz.it

di cui viene data opportuna divulgazione e altresì pubblicata sul sito web della società sotto la sezione "Amministrazione trasparente".

Tutto il personale di SEAB può rivolgersi direttamente all'Organismo di Vigilanza, per segnalare, con garanzia di riservatezza, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione o eventuali irregolarità.

Tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché tutti i soggetti dei quali l'organismo si avvale, a qualsiasi titolo, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o mansioni.

La gestione delle segnalazioni è descritta in apposita e dedicata procedura operativa "Whistleblowing" Essa fa parte del patrimonio normativo interno della società ed è reperibile nell'intranet aziendale.

La Società, nel rispetto della normativa vigente e a tutela della propria integrità, intende dunque favorire la segnalazione circostanziata e comprovata delle violazioni e tutelare i diritti del

segnalante, in particolare la tutela alla riservatezza della sua identità e il diritto a non subire alcuna forma di discriminazione e o ritorsione a seguito di segnalazione. In tale prospettiva essa non riconosce, in linea di principio, validità alle segnalazioni anonime, fatto salvo il caso che esse contengano elementi documentali certi, precisi e concordanti tali da costituire un fondato presupposto per l'effettuazione di istruttorie e verifiche. L'attuazione della disciplina sul whistleblowing e la relativa procedura si coordina con le nuove norme introdotte dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche n. 679/2016 (GDPR) e dal Codice Italiano in materia di protezione dei dati personali come adeguato al Regolamento Europeo. A tal fine lo specifico trattamento di dati personali è classificato e gestito dalle misure tecniche ed organizzative implementate per conformare il trattamento dei dati personali da parte della società alle disposizioni del GDPR e del Codice Privacy Italiano, con particolare attenzione a:

- valutare del rischio di violazione del dato e delle relative conseguenze;
- definire i ruoli attribuiti ai vari attori coinvolti dal punto di vista dell'organigramma privacy;
- inserire il trattamento nel Registro dei trattamenti;
- garantire adeguate misure di sicurezza del dato personale trattato;
- individuare i presupposti di liceità del trattamento;
- fornire l'informativa ad hoc agli interessati dal trattamento;
- individuare l'ambito di applicazione del trattamento circoscrivendolo ai soli illeciti indicati dalla normativa e non a qualsiasi tipo di lamentela;
- disciplinare il diritto di accesso del soggetto segnalato ed eventualmente limitarlo per contemperare il suo diritto con l'obbligo di tutela della riservatezza sull'identità del segnalante, come stabilito dal novellato art. 2-undecies lett. f) del Codice in materia di protezione dei dati personali.

10.SISTEMA DISCIPLINARE

Principi generali

Alla luce del disposto dell'art. 6, comma 2, lett. e) D.Lgs. 231/01, è essenziale per l'effettività del Modello l'applicazione di un sistema sanzionatorio, da attuare nel caso di violazione delle regole di condotta da esso imposte ai fini della prevenzione dei reati.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto il rispetto delle regole di condotta imposte dal Modello viene richiesto dall'azienda in via autonoma ed indipendentemente dalla circostanza che tali condotte possano eventualmente configurare un illecito.

Anche l'ODV potrà proporre all'organo di competenza l'assunzione di misure disciplinari.

I contratti di collaborazione stipulati dall'Impresa con lavoratori parasubordinati, consulenti, agenti,

rappresentanti e assimilati dovranno contenere una clausola di risoluzione del rapporto per gli inadempimenti alle prescrizioni del Modello loro riferite ed espressamente indicate.

Nei contratti individuali stipulati con i dirigenti dell'Impresa, o in apposita lettera integrativa sottoscritta per accettazione, saranno espressamente indicati gli inadempimenti alle prescrizioni del Modello loro riferite che possono comportare la risoluzione anticipata del rapporto.

Sanzioni nei confronti dei dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello costituiranno illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dai vari CCNL applicati in azienda, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

Le sanzioni saranno disposte dal Responsabile per il Personale su proposta del Preposto; la procedura disciplinare potrà essere avviata anche su segnalazione dell'ODV.

Il vigente sistema disciplinare di SEAB, fondato sulle previsioni di legge e della contrattazione nazionale e territoriale di settore, è integrato dalla previsione che costituiscono illeciti disciplinari del dipendente di SEAB le seguenti violazioni:

- 1) la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta prescritta per i processi sensibili;
- 2) l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, incluso l'Organismo di Vigilanza, o altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo;
- 3) l'omissione o la violazione di qualsiasi prescrizione finalizzata a garantire la sicurezza e la salute sul posto di lavoro;
- 4) l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate;
- 5) l'adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree ritenute a rischio dalla Società, di un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, diretto in modo univoco alla commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale comportamento un'infrazione alla disciplina e alla diligenza nel lavoro, talmente grave da ledere la fiducia dell'azienda nei confronti del dipendente stesso;
- 6) l'adozione, nello svolgimento delle attività riconducibili alle aree a rischio, di un comportamento che si ponga palesemente in contrasto con le prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico e/o tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale comportamento un'infrazione alla disciplina e alla diligenza nel lavoro, talmente grave da ledere la fiducia dell'azienda nei confronti del dipendente stesso;

Sanzioni nei confronti dei dirigenti

La violazione delle norme di condotta individuate dal Modello, le violazioni in materia di segnalazione di condotte illecite ex art. 6 2-bis D.Lgs 231/2001, la violazione degli obblighi di riservatezza circa l'identità del segnalante, la violazione del divieto di atti di ritorsioni o discriminatori nei confronti del segnalante ex art. 6 2-bis D.Lgs 231/2001 e l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate; potranno determinare a carico dei lavoratori con qualifica dirigenziale, l'applicazione delle misure disciplinari previste dagli strumenti di contrattazione collettiva nazionale di categoria.

In questo caso le sanzioni saranno disposte dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente, e ciò anche su segnalazione dell'ODV.

Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazioni del Modello da parte di Amministratori, comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante e del divieto di atti di ritorsioni o discriminatori nei confronti dello stesso ex art. 6 2-bis D.Lgs 231/2001 e l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate, l'ODV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di SEAB, che provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Partner

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori esterni o da *partner* in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato indicato dal D.lgs. 231/2001 nonché le loro violazioni in materia di segnalazione di condotte illecite ex art. 6 2-bis D.Lgs 231/2001 potranno determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di *partnership*, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva la richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto

**SEAB SERVIZI ENERGIA AMBIENTE
S.p.A.**

**MODELLO ORGANIZZATIVO E
GESTIONALE**

**PARTE SPECIALE 1
REATI AMMINISTRATIVI**

AI SENSI DELL'ART. 6
DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

Revisione 04

Approvato dal CdA il 31/03/2021

INDICE

1.	PREMESSA	3
2.	COSTRUZIONE DEL MODELLO.....	3
	Valutazione del rischio	3
	Individuazione dei protocolli preventivi specifici	4
	Individuazione dei protocolli preventivi generali	5
	Conservazione, reperibilità e aggiornamento dei protocolli	5
3.	VIGILANZA SUL MODELLO	5
	Tabella A – PROCESSI SENSIBILI E REATI	6
	Tabella B – ATTIVITA’ SENSIBILI E PROTOCOLLI PREVENTIVI	10
	Tabella C – PROCEDURE DI SISTEMA INTEGRATE NEL MODELLO	15

1. PREMESSA

La presente parte accoglie la trattazione del Modello Organizzativo (di seguito, più brevemente “Modello”) riferito alle fattispecie di reato comunemente definite quali “reati amministrativi”, intendendosi per tali tutti i “reati-presupposto” di natura dolosa previsti dal D.Lgs 231/01 e norme integrative (di seguito, più brevemente “Decreto”), nella formulazione nota alla data di redazione del presente documento. Essi si differenziano, infatti, dai reati di natura colposa previsti dall’articolo 25-septies del medesimo decreto, commessi in violazione delle norme di sicurezza vigenti sui luoghi di lavoro, e dai reati dell’articolo 25-undecies in materia ambientale.

La trattazione che segue, dunque, è riferita esclusivamente alle **fattispecie dolose di reato** che, per brevità e con riferimento alla terminologia corrente, vengono richiamati come “reati amministrativi”, ovverosia quelli richiamati dagli articoli da 24 a 25-sexiesdecies del D.Lgs 231/01 con esclusione di quelli di cui all’articolo 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessa con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) e 25-undecies (Reati ambientali).

2. COSTRUZIONE DEL MODELLO

Nella definizione del Modello, SEAB SERVIZI ENERGIA AMBIENTE S.p.A. (di seguito, più brevemente “SEAB” o “Società”), anche avvalendosi di consulenti esterni di comprovata esperienza, ha provveduto a svolgere un’articolata serie di analisi e valutazioni, di seguito brevemente descritte.

Valutazione del rischio

La costruzione del presente Modello Organizzativo (di seguito, brevemente, anche “MOG”) è stata svolta, sin dalla fase di analisi del rischio dell’operatività aziendale, tenendo in considerazione, anche come generale presidio di controllo, una serie di elementi da tempo presenti e caratterizzanti lo stile di comportamento della Società. Tali elementi sono:

- la **compagine societaria** costituita dai Comuni di Bolzano e Laives;
- il **sistema di governance** adottato, tradizionale con Collegio sindacale e con conferimento della Revisione a un Revisore o a Società iscritti nell’apposito Registro ;
- il **sistema delle deleghe** disciplinato dal Regolamento firme e dalla delibera di attribuzione delle prerogative al Consiglio di Amministrazione
- il **sistema organizzativo interno**, caratterizzato da una chiara suddivisione di ruoli e funzioni, rappresentato graficamente dall’Organigramma redatto da Ufficio Personale, approvato da

Kernteam e dal CDA e disponibile nel sito aziendale alla sezione “Amministrazione Trasparente”, da un radicato apparato procedurale e dall'utilizzo di sistemi informatici integrati (SAP);

- il **sistema aziendale di controllo interno**, con un costante monitoraggio di costi e ricavi e analisi di raffronto con i budget anche per singoli settori aziendali;
- il **sistema di gestione integrato qualità, ambiente e sicurezza**: al fine di supportare i principi del codice etico e della Politica in materia di Qualità, Salute e Sicurezza e Ambiente (QSA), SEAB ha introdotto sin dal 2004 un Sistema di Gestione Integrato prendendo come riferimento la norma ISO 9001 per quanto riguarda la qualità, la norma OHSAS 18001 in ambito di sicurezza sul lavoro e la norma ISO 14001 per quanto riguarda l'ambiente. Tali sistemi sono certificati e periodicamente verificati dall'ente di certificazione SQS. Nel 2018 la società ha ottenuto la certificazione alle versioni ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

Oltre ad essi è stato considerato il generale contesto in cui la società opera, e precisamente

- **il settore di attività e il mercato**, delineato nella Parte Generale, paragrafo 2.

Gli esiti dell'analisi, condotta mediante interviste ed esami documentali, sono stati riepilogati nel documento interno denominato “**Analisi del rischio**”, che, pur non figurando tra le componenti del Modello, ne costituisce il presupposto, oltre che lo strumento privilegiato per il monitoraggio nel tempo della congruità del Modello stesso rispetto ai rischi che quest'ultimo intende presiedere. L'analisi è stata condotta considerando il catalogo di reati “231” aggiornato alla data di approvazione del presente Modello, nonché l'analisi di contesto esterno e interno i cui esiti sono sinteticamente esposti nella Parte Speciale del PTPC.

La Società si impegna a valutare costantemente l'aderenza della valutazione del rischio alla propria realtà, e a considerare la rilevanza, ai fini del Modello, di eventuali ulteriori reati in futuro inseriti nel Decreto. Inoltre, come previsto nella Parte Generale, l'Organismo di Vigilanza e gli organi societari sono tenuti a monitorare l'attività sociale e a vigilare costantemente sull'adeguatezza del Modello alla finalità preventiva per la quale è stato predisposto.

I processi sensibili individuati e le famiglie di reato ad essi riferibili sono esposte nella successiva **tabella A – PROCESSI SENSIBILI E REATI**.

Individuazione dei protocolli preventivi specifici

Al fine di individuare i punti di controlli adeguati alla prevenzione del rischio valutato, la società ha scomposto i Processi sensibili in Attività sensibili, ritenute rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex DLgs 231/01, e successivamente ha abbinato a ciascuna attività uno o più procedure e/o regolamenti interni ritenuti efficaci presidi del rischio.

La sintesi è rappresentata dalla **tabella B – ATTIVITA' SENSIBILI E PROTOCOLLI PREVENTIVI**

Individuazione dei protocolli preventivi generali

Oltre ai protocolli individuati a fronte di specifiche attività sensibili, la società si è dotata di un apparato di procedure di sistema trasversalmente applicabili a varie aree aziendali e costituenti un valido presidio di *compliance* etica e normativa. Esse peraltro si aggiungono al Codice Etico e di Comportamento del personale di SEAB S.p.A. già trattato nella Parte Generale. L'elenco delle procedure di sistema, che sono parte integrante del presente Modello, è rappresentato nella **tabella C – PROCEDURE DI SISTEMA**. L'elenco non comprende le procedure attinenti le aree di salute e sicurezza su lavoro e ambiente, che esulano dalla presente Parte speciale.

Conservazione, reperibilità e aggiornamento dei protocolli

Tutte le procedure e i regolamenti richiamati dal presente Modello sono parte integrante del Modello stesso. Esse sono mantenute e conservate presso l'Ufficio Qualità e reperibili da tutti i destinatari nella rete INTRANET aziendale.

Gli aggiornamenti dei protocolli richiamati sono da intendersi automaticamente inseriti nel Modello, fatte salve eventuali diverse decisioni dell'Organo Amministrativo, che dovrà in tal senso esprimersi con opportuna delibera.

3. VIGILANZA SUL MODELLO

Come già specificato nella Parte Generale, il Modello è soggetto alla vigilanza da parte dell'Organismo nominato dal CDA ai sensi dell'art.6 del DLgs 231/01.

Fermo restando l'autonomia dell'Organismo, il presente Modello, costruito in maniera integrata rispetto all'apparato organizzativo interno, richiede un'opportuna interazione, nell'attività di vigilanza, con il sistema di monitoraggio interno e della Qualità. Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza disciplinare tale aspetto all'interno del proprio Regolamento.

Tabella A – PROCESSI SENSIBILI E REATI

Processi sensibili	Art. 24 - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO	Art. 24bis - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	Art. 25 CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' E CORRUZIONE	Art. 25 bis1 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	Art. 25ter - REATI SOCIETARI E CORRUZIONE TRA PRIVATI	Art. 25-quinquies – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	Art. 25octies - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO	Art. 25 decies - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	Art. 25duodecies – IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	Art. 25quinquiesdecies REATI TRIBUTARI
richiesta di contributi a enti pubblici e relativo utilizzo	X	X	X							
attività aziendali che comportano rapporti con la P.A. in occasione di verifiche, controlli, ispezioni in genere, ecc.			X							
Richiesta di autorizzazione e licenze a enti pubblici	X	X	X							
negoziazione/stipulazione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici;	X	X	X							
attività aziendali relative all'erogazione di pubblico servizio;	X	X	X							X

Processi sensibili	Art. 24 - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO	Art. 24bis - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	Art. 25 CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' E CORRUZIONE	Art. 25 bis1 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	Art. 25ter - REATI SOCIETARI E CORRUZIONE TRA PRIVATI	Art. 25-quinquies – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	Art. 25octies - RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO	Art. 25 decies - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	Art. 25duodecies – IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	Art. 25quinqüesdecies REATI TRIBUTARI
gestione delle risorse umane (formazione del personale, richiesta di finanziamenti, sgravi, agevolazioni, stipula di convenzioni relative all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata, etc .);	X	X	X					X		X
gestione di comunicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.	X	X	X		X					
registrazione e redazione dei documenti contabili ed extracontabili ai fini della redazione del bilancio di esercizio;					X					X
perizie di stime di beni e/o rami d'azienda;					X					X

Processi sensibili	Art. 24 - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO	Art. 24bis - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	Art. 25 CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' E CORRUZIONE	Art. 25 bis1 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	Art. 25ter - REATI SOCIETARI E CORRUZIONE TRA PRIVATI	Art. 25- quinquies – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	Art. 25octies - RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO	Art. 25 decies - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	Art. 25duodecies – IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	Art. 25quinquiesdecies REATI TRIBUTARI
comunicazioni e/o relazioni della società di revisione, certificazione del bilancio;					X					
gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e altri organi sociali di controllo.					X					
gestione dei rapporti con enti certificatori privati. per l'ottenimento di certificazioni;					X					
negoziante/stipulazione di contratti/convenzioni con soggetti privati					X					
Gestione dei flussi finanziari	X		X				X			
approvvigionamento di beni, attrezzature, macchinari, servizi,	X		X		X		X			X

Processi sensibili	Art. 24 - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO	Art. 24bis - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	Art. 25 CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' E CORRUZIONE	Art. 25 bis1 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	Art. 25ter - REATI SOCIETARI E CORRUZIONE TRA PRIVATI	Art. 25-quinquies – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	Art. 25octies - RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO	Art. 25 decies - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	Art. 25duodecies – IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	Art. 25quinquiesdecies REATI TRIBUTARI
prestazioni professionali e relativa rilevazione dei costi;										
selezione dei Fornitori	X		X		X	X		X	X	
affidamento di servizi a terzi						X			X	X
Utilizzo degli strumenti informatici	X	X			X					
Dichiarazioni di caratteristiche dell'acqua non conformi al vero				X						
Predisposizione e invio dichiarazioni tributarie (IIDD e IVA)										X

Tabella B – ATTIVITA' SENSIBILI E PROTOCOLLI PREVENTIVI

Processi sensibili	Attività sensibili	Protocolli di prevenzione
Richiesta di contributi a enti pubblici e relativo utilizzo	<ul style="list-style-type: none"> Istruttoria e autorizzazione alla presentazione della domanda Assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie - Avvio investimento Sviluppo del progetto Rendicontazione 	INVESTIMENTI NELL'AMBITO DEI PIANI DI INVESTIMENTI
Attività aziendali che comportano rapporti con la P.A. in occasione di verifiche, controlli, ispezioni in genere, ecc.	<ul style="list-style-type: none"> Rapporti con esponenti della P.A. in occasione di verifiche, ispezioni. 	PROCEDURA DI GESTIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE ESTERNE (da completarsi entro il 2021) CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO
Richiesta di autorizzazione e licenze a enti pubblici	<ul style="list-style-type: none"> Rapporti con esponenti della P.A. in occasione di richiesta di licenze e/o autorizzazioni 	CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO
Negoziazione/stipulazione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici;	<ul style="list-style-type: none"> Rapporti con esponenti della P.A. in occasione di negoziazione di contratti con soggetti pubblici 	CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO
Attività aziendali relative all'erogazione di pubblico servizio;	<ul style="list-style-type: none"> Erogazione di servizi Rilascio di pareri e collaudi e autorizzazioni Realizzazione di infrastrutture Fatturazione / Bollettazione 	CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO PG1314 – FORMAZIONE INDIVIDUALE VERIFICA A CAMPIONE EFFETTIVITÀ (OGGETTIVA E SOGGETTIVA) DELLE ATTIVITÀ DOCUMENTATE
Gestione delle risorse umane (formazione del personale, richiesta di finanziamenti, sgravi, agevolazioni, stipula di convenzioni relative all'assunzione di personale	<ul style="list-style-type: none"> Ricerca e selezione delle risorse umane Assunzione del personale Formazione e valutazione delle risorse umane Amministrazione del personale e pagamento delle retribuzioni, compensi, premi, rimborsi, ecc. 	PG1301 – SELEZIONE PERSONALE PG1302 – ASSUNZIONE PG1303 – SELEZIONE

Processi sensibili	Attività sensibili	Protocolli di prevenzione
appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata, etc.);	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione dell'informazione e formazione per l'applicazione del modello • Relazione con il personale dipendente • Rimborsi spese 	<p>PERSONALE CATEGORIE PROTETTE</p> <p>REGOLAMENTO SULL'ACCESSO ALL'IMPIEGO</p> <p>LINEE GUIDA PER LE POLITICHE DEL PERSONALE</p> <p>PG1314 – FORMAZIONE INDIVIDUALE</p> <p>VERIFICA A CAMPIONE DELL'EFFETTIVITÀ (SOGETTIVA E OGGETTIVA) DI COSTI CONTABILIZZATI PER RIMBORSI SPESE</p>
Gestione di comunicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e altra reportistica	<ul style="list-style-type: none"> • contabilizzazione delle operazioni aziendali • predisposizione reportistica obbligatoria o facoltativa a Enti esterni o interni 	<p>PROCESSI TRACCIATI E DOCUMENTATI DAL SISTEMA INTEGRATO SAP</p> <p>SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI</p> <p>COMUNICAZIONE PERIODICA DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE ALLE VARIE AUTORITÀ (ENERGIA ELETRICA, GAS, ALTRO)</p>
Registrazione e redazione dei documenti contabili ed extracontabili ai fini della redazione del bilancio di esercizio;	<ul style="list-style-type: none"> • contabilizzazione delle operazioni aziendali • redazione e approvazione del bilancio • relazioni degli amministratori e comunicazioni sociali; 	<p>PROCESSI TRACCIATI E DOCUMENTATI DAL SISTEMA INTEGRATO SAP.</p> <p>REVISIONE LEGALE AL BILANCIO</p>

Processi sensibili	Attività sensibili	Protocolli di prevenzione
		REGOLAMENTO INTERNO RELATIVO ALLA FORMAZIONE DEL BILANCIO REVISIONE LEGALE
Perizie di stime di beni e/o rami d'azienda;	<ul style="list-style-type: none"> • selezione del soggetto incaricato della stima 	PGDA02_IT - PROCEDURA PER L'INCARICO DI PERIZIE DI STIMA DI BENI, RAMI D'AZIENDA, CONFERIMENTO DI BENI E AFFITTI PER IMMOBILI ADEMPIMENTI CODICE APPALTI
Comunicazioni e/o relazioni della società di revisione/revisore, certificazione del bilancio	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporti con esponenti di enti certificatori in occasione di ottenimento o rinnovo di certificazioni • Messa a disposizione della documentazione comprovante componenti positivi e negativi contabilizzati 	CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO
Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e altri organi sociali di controllo.	<ul style="list-style-type: none"> • Nomina del Collegio sindacale e/o del Revisore 	STATUTO ART 30 E ART 31 - NOMINA DI PROFESSIONISTI DI ADEGUATA PROFESSIONALITÀ
Gestione dei rapporti con enti certificatori privati per l'ottenimento di certificazioni;	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporti con esponenti di enti certificatori in occasione di ottenimento o rinnovo di certificazioni 	CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO
Negoziazione/stipulazione di contratti/convensioni con soggetti privati	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporti con esponenti di soggetti privati in occasione di negoziazione di contratti con soggetti pubblici 	CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTI
Gestione dei flussi finanziari	<ul style="list-style-type: none"> • Pianificazione finanziaria • Pagamento delle fatture d'acquisto • Fatturazione attiva delle prestazioni e gestione degli incassi • Assunzione di finanziamenti • Investimenti e disinvestimenti finanziari • Elaborazione e pagamento delle retribuzioni 	PGDA01 - IT - PROCEDURA DI PIANIFICAZIONE FINANZIARIA PG0808 - INCASSI E SEPA PG0809- - RECUPERO CREDITI

Processi sensibili	Attività sensibili	Protocolli di prevenzione
		PG1001 – REGISTRAZIONE FATTURE. E PAGAMENTI
Approvvigionamento di beni, attrezzature, macchinari, servizi, prestazioni professionali e relativa rilevazione dei costi;	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione e qualificazione dei fornitori; • Richiesta di acquisto • Richiesta di offerta • Richiesta di offerta per affidamenti • Verifica dell'offerta e selezione del fornitore • Rilascio dell'ordine • Emissione dell'ordine di acquisto • Verifica della conformità, qualitativa e quantitativa, dei beni ricevuti o della prestazione e servizio espletato • Contabilizzazione della fattura di acquisto 	REGOLAMENTO ALBO FORNITORI ADEMPIMENTI CODICE APPALTI PROCESSO ACQUISTI IN SAP
Accreditamento dei fornitori	Valutazione e qualificazione dei fornitori;	REGOLAMENTO ALBO FORNITORI
Affidamento di servizi a terzi	Utilizzo di personale dipendente di terzi	ADEMPIMENTI CODICE APPALTI VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE SU REGOLARITÀ DEL PERSONALE DI TERZI UTILIZZATO
Utilizzo degli strumenti informatici	<ul style="list-style-type: none"> • Definizione della funzione responsabile dei sistemi informativi • Protezione fisica dei dati • Utilizzo dei sistemi informativi • Controlli specifici 	REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI REGOLAMENTO PRIVACY GDPR
Dichiarazioni di caratteristiche dell'acqua non conformi al vero	<ul style="list-style-type: none"> • Messa in esercizio di nuove tubazione • Gestione guasti • Inquinamento da parte di terzi 	ESECUZIONE DI CONTROLLI PERIODICI SULL'ACQUA DA PARTE DI LABORATORI ESTERNI E DELL'ASL

Processi sensibili	Attività sensibili	Protocolli di prevenzione
Predisposizione e invio delle dichiarazioni tributarie (IIDD e IVA)	<ul style="list-style-type: none"> • Compilazione delle dichiarazioni tributarie e controlli di quadratura con la contabilità 	COINVOLGIMENTO DI CONSULENTI ESTERNI MONITORAGGIO DEL REVISORE LEGALE (IIDD)

Tabella C – PROCEDURE DI SISTEMA INTEGRATE NEL MODELLO

Codice identificativo	Denominazione	Contenuto
PS0001	PROCEDURA DI GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	<p>Gestione dell'emissione, distribuzione e aggiornamento di istruzioni e modulistica per garantire ai destinatari la disponibilità della versione vigente.</p> <p>Gestione dei documenti a supporto delle imputazioni a sistema</p>
PS0002	PROCEDURA DI NON CONFORMITA'	Gestione delle non conformità sul livello dei servizi verso l'esterno e sull'efficienza dei processi interni.
PS0003	PROCEDURA RISPOSTA RECLAMI	Ricevimento, trattazione e risposta ai reclami
PS0004	PROCEDURA VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE	Gestione delle verifiche ispettive interne volte a verificare l'efficace e corretta applicazione del sistema di gestione aziendale, il raggiungimento degli obiettivi aziendali, il rispetto dei principi della politica aziendale, il processo di miglioramento e la conformità del sistema alle normative di riferimento.
PS0005	PROCEDURA PER IL RIESAME DIREZIONE	Gestione del riesame della Direzione, ovvero del processo di valutazione dello stato complessivo dell'organizzazione per evidenziare criticità e definire piani di miglioramento.
PS0006	PROCEDURA CONFORMITA' LEGISLATIVA	Definizione delle modalità con cui la società si assicura un costante monitoraggio e successiva verifica di conformità alle nuove normative applicabili.
PS0007	PROCEDURA GESTIONE DATA BREACH	Disciplina delle modalità di gestione di data breach secondo GDPR
PG0008	PROCEDURA PER LA COMUNCAZIONE	Disciplina le modalità di comunicazione interna
PG0002	PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE	Disciplina le modalità e i criteri di individuazione e ponderazione del rischio aziendale



**SEAB SERVIZI ENERGIA AMBIENTE
S.p.A.**

**MODELLO ORGANIZZATIVO E
GESTIONALE**

**PARTE SPECIALE 2
REATI AMBIENTALI E REATI COMMESSI
IN VIOLAZIONE DELLE NORME
ANTINFORTUNISTICHE**

AI SENSI DELL'ART. 6
DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

Approvato dal CDA il 31/03/2021



SOMMARIO

1.0	TABELLA EMISSIONE, REVISIONI E MODIFICHE	3
2.0	PREMESSA	4
3.0	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	5
3.1	SCOPO	5
3.2	CAMPO DI APPLICAZIONE	6
4.0	TERMINI, DEFINIZIONI E ACRONIMI	7
5.0	INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DELLE AREE A RISCHIO (PROCESSI SENSIBILI)..	14
6.0	STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA	20
6.1	DEFINIZIONE DELL'ORGANIGRAMMA	20
7.0	COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE	20
7.1	Processi di comunicazione	20
7.2	Flussi di comunicazione interna e cooperazione	21
7.3	Comunicazione.....	21
7.4	Formazione, addestramento e consapevolezza	22
7.5	Comunicazione ai fornitori.....	23
7.6	Comunicazione all'OdV.....	23
8.0	DOCUMENTAZIONE E REGISTRAZIONI	24
9.0	MONITORAGGIO E MISURAZIONE	25
10.0	RIESAME DEL SISTEMA	26
10.1	Miglioramento continuo	27
10.2	Aggiornamento e modifiche al protocollo ambiente, salute e sicurezza	27



2.0 PREMESSA

La salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nonché la tutela dell'ambiente, costituiscono per SEAB principi di grande significato e "spessore culturale". Moltissimi sono ormai i decreti, le leggi, le circolari esplicative, le direttive comunitarie ed i regolamenti che disciplinano la gestione ambientale e della prevenzione nelle aziende, regole con le quali i soggetti cosiddetti "interessati" sono inevitabilmente chiamati a confrontarsi.

In particolare, il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto una nuova disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. La profonda innovazione definita dal legislatore con questo decreto, riguarda sostanzialmente la previsione di un'autonoma e definita responsabilità dell'azienda, che si aggiunge a quella delle persone fisiche, autrici materiali dell'illecito penalmente rilevante.

Per tutelarsi, negli eventuali casi accertati di reato, l'azienda deve aver predisposto un Modello organizzativo e di gestione che sia in grado, concretamente, di prevenire l'ipotesi dei reati presupposto per i quali viene realizzato.

Nello specifico, per quanto concerne la salute e la sicurezza dei lavoratori, l'articolo 30 del D.Lgs. 81/08 ha ulteriormente favorito la "spinta" verso l'adozione (facoltativa) dei Modelli, mentre per quanto riguarda gli aspetti ambientali, la Direttiva 2008/99/CE del 19 Novembre 2008 ha introdotto una nuova disciplina in termini di misure collegate al diritto penale, allo scopo di tutelare l'ambiente in modo più efficace (la direttiva è stata recepita a livello nazionale dal D.Lgs. n.121 del 07.07.2011, che integra e modifica il D.Lgs. 231/2001).

Il Modello diviene dunque lo strumento organizzativo attraverso il quale è perseguita la tutela dell'azienda, delle persone e dell'ambiente, riconducibile sostanzialmente ad un sistema di gestione integrato, che se efficacemente implementato, applicato e costantemente monitorato, consente di prevenire i reati ambientali¹ e quelli attinenti la sicurezza e la salute dei lavoratori².

¹ Reati attinenti alla responsabilità penale introdotti dal D.Lgs. n.121 del 07.07.2011, commessi con violazione delle norme sulla tutela ambientale ed applicabili all' Organizzazione e L. 22 Maggio 2015 nr. 68

² Reati di cui agli artt. 589 e 590 comma 3° del codice penale.



3.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

3.1 SCOPO

SEAB al fine di ottemperare puntualmente alle disposizioni di legge e, al contempo, di tutelare l'ambiente e la salute e la sicurezza dei propri lavoratori, ha previsto la realizzazione e l'attuazione del presente "protocollo", nell'ambito del Modello Organizzativo e di gestione adottato e come parte integrante del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza certificato, al fine di strutturare le responsabilità, i poteri, i compiti e le procedure per prevenire i reati nel campo ambientale e della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nell'ottica del "miglioramento continuo", per i seguenti settori:

- Servizio di distribuzione del gas naturale
- Servizio idrico integrato
- Servizio igiene ambientale
- Servizio Città (Parcheggi e Palaonda)
- Servizi di supporto

Scopo del presente Protocollo "Ambiente salute e sicurezza" è quindi quello di descrivere sinteticamente le modalità gestionali ed operative adottate per prevenire i possibili reati, quali ad esempio:

- Violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza
- Emissione in atmosfera non autorizzate o emissione di sostanze inquinanti oltre i limiti autorizzati
- Scarichi idrici non autorizzati o scarichi di sostanze inquinanti oltre i limiti autorizzati
- Gestione dei rifiuti non autorizzata

Nel sistema sono descritti:

- l'Organizzazione aziendale, tenuto conto di tutte le sedi operative, dei luoghi di lavoro e delle attività lavorative;
- I requisiti e le azioni gestionali e tecniche decise per prevenire i potenziali reati ambientali e sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- Le strategie e la pianificazione finalizzate all'eliminazione e/o alla minimizzazione dei rischi per la salute e la sicurezza a cui possono essere esposti lavoratori, fornitori e visitatori;
- Le politiche, le strategie e gli impegni aziendali finalizzati a prevenire i reati ambientali e migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro, anche per la soddisfazione di tutte le parti interessate;



- Le attribuzioni, le conseguenti responsabilità e le risorse necessarie per gestire i processi e le attività aziendali e per prevenire i reati d'interesse;
- Le prescrizioni, per dare evidenze della conformità del protocollo "ambiente" alle norme di riferimento e a tutta la legislazione cogente applicabile, nonché agli eventuali regolamenti volontari ai quali l'azienda aderisce o vorrà aderire
- I riferimenti per la rintracciabilità delle prescrizioni e delle registrazioni
- Il rispetto di tutta la legislazione, della normativa cogente applicabile all'Organizzazione e dei regolamenti volontari in materia di ambiente, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Gli obiettivi di miglioramento

Si precisa che nei capitoli a seguire, alcuni contenuti e documenti specifici, quali le politiche, le procedure, ecc. sono stati volutamente tralasciati, poiché già riportati nei documenti del sistema di gestione integrato, di cui il presente protocollo diviene di fatto parte integrante.

SEAB, oltre alla qualità dei propri servizi, è interessata a raggiungere e a dimostrare un elevato standard in materia di tutela ambientale e della salute e sicurezza, controllando i propri impatti ambientali ed i rischi delle attività e dei servizi che possono impattare sui propri lavoratori, nonché su tutte le altre parti interessate, adottando politiche dinamiche e definendo obiettivi e traguardi, raggiungibili e migliorabili attraverso adeguati programmi.

La Direzione, oltre al rispetto della legislazione vigente e cogente, intende definire ed adottare anche altre misure volontarie orientate a sostenere le proprie politiche e a stimolare un sempre maggior rispetto sui temi dell'ambiente e della salute e sicurezza, a beneficio di tutte le parti interessate. A conferma di ciò, nel 2004 la Direzione di SEAB ha infatti implementato e certificato volontariamente un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza, in conformità alle norme BS OHSAS 18001, ISO 14001 e ISO 9001, quale strumento in grado di sostenere l'azienda nel raggiungimento delle proprie politiche ambientali e di salute e sicurezza. A tal riguardo, come detto, il presente protocollo deve intendersi come integrazione del sistema citato.

Il presente documento, naturalmente, è stato realizzato considerando le caratteristiche aziendali, ed in particolare le dimensioni, i diversi siti operativi ed i luoghi di lavoro, i settori d'attività e la specificità dei pericoli e dei rischi ad essi associati.

3.2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente protocollo si applica a tutte le attività lavorative svolte presso le varie sedi operative aziendali ed in tutti i siti e i luoghi di lavoro accessibili dai lavoratori dell'azienda SEAB, comprese le eventuali attività presso clienti, fornitori o terzi in genere.



4.0 TERMINI, DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito del presente protocollo, vengono talvolta utilizzati termini e definizioni contenuti nella normativa di legge e tecnica in vigore o acronimi, che si riportano per agevolare la consultazione.

SALUTE E SICUREZZA	
Termine / definizione	Spiegazione
Addestramento	Complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure corrette di lavoro
Appaltatore	Il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri
Attrezzature di lavoro	Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro
Audit	Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere le evidenze di audit e valutarle obiettivamente per determinare il grado di soddisfacimento dei criteri di audit
Azione correttiva	Azione per eliminare le cause di una Non Conformità o di altre indesiderabili situazioni
Azione preventiva	Azione per eliminare le cause di una Non Conformità potenziale o di altre indesiderabili situazioni
Datore di lavoro	Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'Organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'Organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa
Dirigente	Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa
Formazione	Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione, conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti aziendali e all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi
Incidente	Evento correlato al lavoro durante il quale si è verificato, o avrebbe potuto verificarsi, un malattia, una lesione (indipendentemente dalla gravità), o un incidente mortale
Informazione	Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro
Infortunio	Evento dovuto a causa fortuita che produca lesioni corporali obiettivamente riscontrabili, in occasione di lavoro



Termine / definizione	Spiegazione
Lavoratore	Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'Organizzazione di un Datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari
Luogo di lavoro	I luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro
Medico competente	Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il Datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto (art. 2 D.Lgs. 81/08)
Miglioramento continuo	Processo ricorrente di accrescimento del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro allo scopo di ottenere miglioramento delle performances sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, coerentemente con la politica sulla sicurezza e la salute sul lavoro
Modello di Organizzazione e di gestione	Modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati contravvenzionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, di conseguenza, i delitti di cui agli articoli 589 e 590 comma 3 del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro
Non conformità	Diffomità dagli standard adottati o mancato rispetto dei requisiti legali, dei regolamenti, delle pratiche, delle procedure, delle istruzioni operative, dello schema di sistema di gestione adottato
Obiettivi	Risultati, in termini di prestazioni sulla salute e la sicurezza nel lavoro, che un'Organizzazione si prefigge di raggiungere
Organismo di vigilanza	Persona o insieme di persone interne o esterne all'azienda, incaricate alla vigilanza del corretto funzionamento del sistema di gestione della salute e sicurezza, secondo i criteri di legge
Organizzazione	Società, attività, Società commerciale, Impresa, Istituzione od Associazione o parti di esse, incorporata o meno, pubblica o privata, che disponga di proprie funzioni e di propria amministrazione
Pericolo	Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni
Politica dell'ambiente, salute e sicurezza	Intenti e direzione di un'Organizzazione correlata alle performances sull'ambiente, la salute e sicurezza nel lavoro, come formalmente espressa dalla Direzione
Posto di lavoro	Ogni luogo fisico nel quale le attività correlate al lavoro sono condotte sotto il controllo dell'Organizzazione



Termine / definizione	Spiegazione
Preposto	Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa
Prestazioni	Risultati misurabili del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro di un'organizzazione
Procedura	Modo specificato per condurre un'attività o un processo
Quasi incidente	E' l'evento determinato da situazioni impreviste e/o dal mancato rispetto di norme, regole, procedure o altri criteri interni, che non determina conseguenze per le persone, né danni ad attrezzature, impianti, materiali, strutture, ecc., (o con danni trascurabili), ma che presenta il potenziale di danno sufficiente per determinare gravi conseguenze in circostanze appena diverse
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro
Registrazione	Documento che riporta i risultati ottenuti o fornisce evidenze delle attività sviluppate
Requisiti cogenti e volontari	Norme cogenti di legge e/o regolamenti di livello comunitario, statale, locale ed ogni altro impegno assunto volontariamente applicabile all'Organizzazione in materia di SSL
Responsabile del S.P.P.	Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/08, designata dal Datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
Rischio	La combinazione della probabilità del verificarsi di un evento pericoloso o dell'esposizione al pericolo e la gravità della lesione o della malattia che può essere causata dall'evento o dall'esposizione
Servizio prevenzione e protezione	Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori
Terzi	Soggetti diversi dal Datore di lavoro, dai Dirigenti, dai preposti e dai lavoratori, che possono, a qualsiasi titolo, trovarsi all'interno dei luoghi di lavoro o che possono essere influenzati o influenzare le attività lavorative e/o le condizioni di prevenzione
Valutazione dei rischi	Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'Organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza (D.Lgs. 81/08)

AMBIENTE	
Termine / definizione	Spiegazione
Acque interne	Tutte le acque superficiali correnti o stagnanti e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base, che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali
Acque superficiali	Le acque interne, ad eccezione delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali
Acque sotterranee	Tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo, nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo
Acque reflue domestiche	Acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche
Acque reflue industriali	Qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento
Acque reflue urbane	Acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato
Bonifica	L'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)
Danno ambientale	Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima. Costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato: <ul style="list-style-type: none"> a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria b) alle acque interne, con azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo o sul potenziale ecologico delle acque interessate, c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali; d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente



Termine / definizione	Spiegazione
Difesa del suolo	Il complesso delle azioni ed attività riferibili alla tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e collettori, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, nonché del territorio a questi connessi, aventi le finalità di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare l'uso e la gestione del patrimonio idrico, valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche collegate
Emissione in atmosfera	Qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico
Gestione dei rifiuti	La raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente
Inquinamento atmosferico	Ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente
Inquinamento diffuso	La contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine
Messa in sicurezza d'emergenza	Ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente
Messa in sicurezza operativa	L'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti



Termine / definizione	Spiegazione
Messa in sicurezza permanente	L'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici
Miscela	Una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze
Misure di prevenzione	Le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia.
Misure di riparazione	Qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi
Rifiuto	Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi
Ripristino ambientale	Gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici
Suolo	Il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali
Scarico	Qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione
Sostanze pericolose per le acque	Le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili ed altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe
Standard di qualità ambientale per le acque	La concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata per tutelare la salute umana e l'ambiente
Sito	L'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti



Termine / definizione	Spiegazione
Sito potenzialmente contaminato	Sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)
Sito contaminato	Sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) risultano superati
Sito non contaminato	Sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica
Sostanza	Un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione
Zone vulnerabili	Zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali scarichi



5.0 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DELLE AREE A RISCHIO (PROCESSI SENSIBILI)

In ottemperanza ai disposti di cui all'articolo 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01, si è provveduto all'individuazione delle cosiddette "aree a rischio", ovvero delle attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati ambientali e/o di sicurezza.

In particolare sono stati individuati i seguenti processi "sensibili" che possono ricondurre, direttamente o indirettamente, a scenari illeciti.

SALUTE E SICUREZZA	
Processo sensibile	Scenario illecito
Rispetto dei requisiti di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici e altri fattori sensibili	<ul style="list-style-type: none">⇒ Mancata valutazione dell'idoneità degli ambienti, impianti ed attrezzature, agenti chimici, fisici, biologici o altri fattori rispetto a criteri di necessità operativa e di sicurezza⇒ Mancata messa a norma di eventuali carenze riscontrate, rispetto ai requisiti di legge previsti
Verifica della conformità del Sistema di gestione	<ul style="list-style-type: none">⇒ Mancata gestione di scadenze / obblighi / processi, relativi al rispetto dei requisiti di SSL cogenti, volontari e interni applicabili all'Organizzazione
Scelta, acquisto e distribuzione dei DPI ai lavoratori	<ul style="list-style-type: none">⇒ Mancata scelta / valutazione dell'idoneità dei DPI in funzione dei rischi per la salute e la sicurezza⇒ Mancato / ritardato acquisto dei DPI a fronte di specifiche richieste⇒ Mancata / ritardata distribuzione dei DPI ai lavoratori⇒ Mancata / parziale attività di informazione, formazione ed addestramento ai lavoratori⇒ Mancato / parziale utilizzo dei DPI⇒ Mancata / parziale attività di sorveglianza in merito all'effettivo e corretto utilizzo dei DPI
Scelta, acquisto e messa in servizio degli impianti e delle attrezzature di lavoro	<ul style="list-style-type: none">⇒ Mancata valutazione dell'idoneità delle attrezzature di lavoro rispetto a criteri di necessità operativa e di salute e sicurezza⇒ Mancato (o ritardato) acquisto e/o messa in servizio delle attrezzature di lavoro a fronte di necessità o specifiche richieste⇒ Messa in servizio di attrezzature di lavoro in modo non conforme rispetto alle direttive del fabbricante o rispetto alle norme di prevenzione⇒ Mancata verifica della conformità documentale relativa alle



	attrezzature di lavoro
Scelta, acquisto e messa a disposizione ai lavoratori dei prodotti / materiali (aventi caratteristiche di pericolo per la salute e/o la sicurezza)	<ul style="list-style-type: none">⇒ Scelta di prodotti / materiali senza valutazione di quelli meno pericolosi presenti sul mercato, sulla base di prestazioni simili⇒ Mancato (o ritardato) acquisto di prodotti / materiali a fronte di necessità o specifiche richieste⇒ Mancata verifica della conformità documentale relativa a prodotti / materiali
Formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori	<ul style="list-style-type: none">⇒ Mancata progettazione delle necessarie attività formative⇒ Mancata attività di formazione, informazione ed addestramento ai lavoratori, in relazione agli obblighi di legge o ai debiti formativi riscontrati⇒ Mancata o parziale attività di formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori neo assunti o dei lavoratori interessati ad un cambio di mansione⇒ Mancata comunicazione di prima assunzione o di cambio mansione di un lavoratore⇒ Mancata verifica dell'apprendimento relativamente alle attività formative
Sorveglianza sanitaria dei lavoratori	<ul style="list-style-type: none">⇒ Mancata nomina del Medico competente e conseguente mancata sorveglianza sanitaria dei lavoratori⇒ Mancato rispetto del protocollo sanitario, relativamente alle visite mediche preventive e periodiche dei lavoratori⇒ Mancata (o ritardata) valutazione delle idoneità lavorative alle mansioni specifiche⇒ Mancata partecipazione del Medico competente alla riunione periodica del SPP⇒ Mancato sopralluogo degli ambienti di lavoro da parte del Medico competente



Gestione delle emergenze	<ul style="list-style-type: none">⇒ Mancata o parziale gestione delle emergenze (allestimento impianti e cartellonistica, stesura del piano di gestione delle emergenze, esposizione del piano di evacuazione, attività di esercitazione antincendio periodica)⇒ Mancata individuazione, nomina e formazione degli addetti al primo soccorso, all'antincendio ed alla gestione delle emergenze
Valutazione dei rischi (DVR, POS, DUVRI)	<ul style="list-style-type: none">⇒ Mancata e/o parziale e/o ritardata valutazione dei rischi e/o mancata redazione e divulgazione del documento ai soggetti responsabili⇒ Mancato aggiornamento della valutazione dei rischi a fronte di nuovi obblighi di legge, modifiche degli ambienti di lavoro o dell'Organizzazione, acquisto di nuove attrezzature, prodotti, ecc.⇒ Mancata o parziale definizione / attuazione delle misure di prevenzione e protezione⇒ Mancata definizione / attuazione del piano programmatico per il miglioramento nel tempo delle condizioni di salute e sicurezza
Scelta e qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi	<ul style="list-style-type: none">⇒ Mancata (o errata) qualificazione delle imprese e/o dei lavoratori autonomi
Gestione delle attività relative agli appalti (contratti d'appalto, d'opera e somministrazione)	<ul style="list-style-type: none">⇒ Mancata redazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali DUVRI (o PSC / POS nei casi previsti)⇒ Mancata pianificazione e/o attuazione delle azioni di coordinamento e cooperazione con le imprese e/o i lavoratori autonomi in appalto
Verifiche periodiche, controlli e manutenzioni di attrezzature ed ambienti di lavoro e pulizie	<ul style="list-style-type: none">⇒ Mancata verifica (unica e/o periodica) di attrezzature di lavoro (compresi i mezzi antincendio) e degli ambienti di lavoro⇒ Mancata (o parziale) manutenzione ordinaria / straordinaria di attrezzature di lavoro e degli ambienti di lavoro⇒ Mancata definizione delle procedure per manutenzioni o pulizie straordinarie⇒ Mancato coordinamento tra i manutentori e gli operatori addetti alle attrezzature di lavoro, col rischio di avvii intempestivi o sovrapposizioni di attività⇒ Mancato rispetto di norme, regole e procedure durante le attività di manutenzione e pulizie⇒ Mancata registrazione delle attività di verifica, controllo e manutenzione



Gestione degli infortuni, degli incidenti e dei mancati incidenti	<ul style="list-style-type: none">⇒ Mancata comunicazione ai responsabili dell'accadimento di infortuni, incidenti e/o mancati incidenti⇒ Mancata analisi delle cause che hanno determinato infortuni, incidenti e/o mancati incidenti⇒ Mancata definizione e/o attuazione delle azioni correttive / preventive a fronte dell'analisi degli infortuni, incidenti e/o mancati incidenti Mancata registrazione degli eventi
Gestione documenti del sistema	<ul style="list-style-type: none">⇒ Mancata verifica dell'efficacia della documentazione del sistema⇒ Mancato aggiornamento dei documenti di sistema⇒ Mancata distribuzione dei documenti di sistema⇒ Mancata conservazione ed archiviazione dei documenti di sistema
Progettazione aree di lavoro / processi / attività lavorative	<ul style="list-style-type: none">⇒ Errata progettazione delle aree di lavoro, dei processi, delle installazioni, degli equipaggiamenti, dei macchinari, delle sostanze utilizzate, delle procedure operative e dell'Organizzazione del lavoro
Svolgimento dei processi operativi (Attività lavorative di cantieri, di magazzini e di uffici)	<ul style="list-style-type: none">⇒ Mancato rispetto del Codice etico, norme, regole e procedure durante le attività⇒ Mancata attività di sorveglianza (monitoraggio operativo) del rispetto del Codice etico, norme, regole e procedure durante le attività⇒ Mancata attuazione delle previste misure disciplinari a fronte di violazioni del Codice etico, delle regole e/o delle norme di prevenzione in genere

Si precisa che per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati si è considerato altresì il documento di valutazione dei rischi esistente, ovvero si sono considerati i rischi per la salute e la sicurezza associati ai luoghi di lavoro ed alle attività lavorative. In sintesi, le aree a rischio per quanto riguarda la commissione di reati di cui agli artt. 589 e 590 comma 3° del Codice Penale sono tutte le aree operative aziendali, compresi i cantieri temporanei e mobili, nell'ambito delle quali i lavoratori sono esposti a rischi per la sicurezza e la salute.



AMBIENTE	
Processo sensibile	Scenario illecito
Gestione prescrizioni ambientali (individuazione, rispetto e verifica conformità)	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Mancata individuazione e definizione requisiti cogenti applicabili ⇒ Mancato rispetto dei requisiti cogenti ⇒ Mancata verifica sul puntuale rispetto dei requisiti cogenti ⇒ Mancata messa a norma di eventuali carenze riscontrate, rispetto ai requisiti di legge previsti
Verifica della conformità legislativa dell'azienda	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Mancata gestione di scadenze / obblighi / processi, relativi al rispetto dei requisiti cogenti applicabili
Gestione risorse umane (organigramma, ruoli, incarichi cogenti, formazione)	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Mancata attività di individuazione e definizione dei ruoli per l'ambiente ⇒ Mancata attività di formazione sugli aspetti ambientali applicabili
Gestione infrastrutture (adeguatezza impianti/macchine/attrezzature, manutenzione, uso, taratura strumenti, ecc.)	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Mancata valutazione dell'idoneità degli impianti, rispetto alla natura degli aspetti ambientali ⇒ Mancata manutenzione sugli impianti critici e taratura eventuale loro strumentazione ⇒ Mancato adeguamento impianti critici rispetto alla natura degli aspetti ambientali ⇒ Uso improprio degli impianti
Acquisti di beni, materiali e servizi, selezione fornitori	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Incarico a soggetti non autorizzati (trasporto e/o smaltimento rifiuti) ⇒ Incarico a laboratori di analisi non preventivamente valutati
Gestione rifiuti prodotti	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Mancata o errata caratterizzazione rifiuto ⇒ Mancato rispetto prescrizioni autorizzative ⇒ Gestione non corretta dei rifiuti secondo le procedure di gestione dei rifiuti del Sistema di Gestione Integrato ⇒ Gestione non autorizzata dei rifiuti
Gestione impianti di emissione in atmosfera	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Installazione/modifica/esercizio di impianti non autorizzati alle emissioni ⇒ Mancato rispetto prescrizioni autorizzative



AMBIENTE	
Processo sensibile	Scenario illecito
	<ul style="list-style-type: none">⇒ Gestione non corretta degli impianti di abbattimento⇒ Emissioni oltre i limiti autorizzati
Gestione impianti di scarico acque reflue	<ul style="list-style-type: none">⇒ Installazione/modifica/esercizio di scarichi non autorizzati⇒ Mancato rispetto prescrizioni autorizzative⇒ Scarichi oltre i limiti autorizzati
Gestione eventi ed emergenze ambientali	<ul style="list-style-type: none">⇒ Mancato rispetto delle procedure di utilizzo di sostanze pericolose⇒ Mancate comunicazioni entro i tempi agli enti competenti⇒ Mancato intervento di messa in sicurezza⇒ Mancato ripristino ambientale
Sorveglianza e misurazione degli aspetti ambientali	<ul style="list-style-type: none">⇒ Mancata sorveglianza sulle attività gestionali e operative previste dalle procedure del Sistema di Gestione Integrato
Gestione documenti	<ul style="list-style-type: none">⇒ Mancata / parziale verifica dell'efficacia della documentazione del Sistema di Gestione Integrato⇒ Mancato / parziale aggiornamento dei documenti⇒ Mancata / parziale distribuzione dei documenti⇒ Mancata / parziale conservazione ed archiviazione dei documenti

Allegato: Tabella A - ANALISI DEL RISCHIO PER REATI AMBIENTALI E REATI CONNESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE



6.0 STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA

6.1 DEFINIZIONE DELL'ORGANIGRAMMA

La chiara identificazione dell'organigramma nominativo per l'ambiente, la salute e sicurezza è un passaggio fondamentale per la successiva attribuzione dei compiti ambientali / prevenzionali. La scelta delle persone coi rispettivi ruoli nell'organizzazione è avvenuta tenendo conto sia delle posizioni gerarchiche formali attualmente conosciute, sia considerando il cosiddetto principio di "effettività" dei ruoli.

Tale Organizzazione è visivamente rappresentata nell'ambito di un Organigramma, dal quale sono desumibili i rapporti gerarchici ed i livelli di responsabilità delle varie funzioni aziendali. Per ogni funzione inserita, nel presente protocollo vengono poi definiti ruoli, mansioni e rapporti con le altre funzioni.

7.0 COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE

7.1 Processi di comunicazione

I processi di comunicazione verso tutte le parti coinvolte (lavoratori, fornitori, autorità, collettività, Organismo di vigilanza, ecc.) attivati da SEAB, si prefiggono di essere il più possibile trasparenti e comprensibili ed hanno lo scopo di trasmettere attenzioni ed informazioni ai soggetti interessati e coinvolti, al fine di sensibilizzarli sui pericoli per la salute e la sicurezza presenti nei luoghi di lavoro e sugli impatti ambientali derivanti dalle attività, con particolare riferimento ai risvolti sociali della Comunità interessata.

Strumenti semplici di comunicazione possono essere:

- Riunioni o incontri
- Comunicazioni in busta paga o in bacheca
- Opuscoli informativi
- Rete intranet
- Segnaletica e cartellonistica

Tra gli argomenti oggetto di comunicazione vi possono essere, ad esempio:

- Gli impegni e gli obiettivi di miglioramento della Direzione in merito al sistema integrato
- I risultati di miglioramento conseguiti per la sicurezza e l'ambiente
- Lo stato degli aspetti ed impatti ambientali
- I feedback a seguito di indagini su emergenze
- Ogni altra informazione relativa a cambiamenti che possono avere ricadute significative sul sistema



In SEAB è prassi che tutti i lavoratori possano rivolgersi direttamente ai loro superiori o al RSPP senza particolari formalità, allo scopo di favorire una mentalità di collaborazione reciproca rivolta al miglioramento continuo dei processi. L'azienda si impegna a promuovere a tutti i livelli le attività di formazione e informazione ai propri lavoratori sulla "cultura della sicurezza" e sulle tematiche legate alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e sugli impatti ambientali. Anche per tale ragione, viene data ampia divulgazione dei principi contenuti nel presente protocollo e più in generale nel Modello organizzativo e di gestione nel suo insieme.

7.2 Flussi di comunicazione interna e cooperazione

E' molto importante che la comunicazione interna delle informazioni sia strutturata ed efficace, per garantire che ognuno si trovi nella condizione di adempiere ai propri compiti e di cooperare con le figure di riferimento, nell'ambito delle attribuzioni assegnate nel presente Modello.

Il sistema prevede che tutte le comunicazioni interne in merito ai pericoli e ai rischi per la salute e la sicurezza, agli impatti ambientali, agli obiettivi, traguardi e programmi di miglioramento, alla politica per la salute, la sicurezza e l'ambiente, nonché ai risultati conseguiti e al grado di efficacia raggiunto, siano documentate e diffuse a tutti i lavoratori mediante riunioni, attività di formazione e/o comunicati in modo formale.

Tutto il personale è a conoscenza del nominativo del RSPP, che è esplicitato nell'ambito dell'organigramma.

Tutto il personale può comunicare e/o segnalare, ai propri responsabili, elementi, situazioni, fatti, ecc. in merito ai pericoli e rischi per l'ambiente, la salute e sicurezza, nell'ambito delle attività e dei luoghi di lavoro.

Le comunicazioni e le segnalazioni, sono raccolte e vagliate direttamente dal RSPP, anche per tramite dei vari responsabili. Le comunicazioni che riguardano, ad esempio, effettive e/o potenziali situazioni di pericolo o non conformità del sistema, vengono gestite con commisurate azioni correttive e/o preventive. In casi particolari e complessi, tali situazioni di pericolo possono essere gestite avvalendosi di esperti tecnici e/o fornitori qualificati per la risoluzione della criticità. In ogni caso, vengono comunicate all'interessato le decisioni in merito alla segnalazione effettuata.

Eventuali situazioni ed eventi anche accidentali che determinano o possono determinare pericolo di inquinamento del sito e/o superamento dei limiti di inquinamento del suolo, delle acque o dell'aria vengono comunicati tempestivamente alle Autorità competenti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, che definisce i criteri per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati.

7.3 Comunicazione

La comunicazione può essere suddivisa in "esterna" o "interna".

E' considerata *esterna* la comunicazione proveniente dall'esterno in merito a rilievi, segnalazioni, reclami, osservazioni e richieste relative ad aspetti e tematiche della salute e/o sicurezza oppure a tematiche ambientali. Tali comunicazioni, anche verbali, sono registrate da chi le riceve e successivamente sottoposte all'attenzione del RSPP, il quale, in collaborazione coi responsabili di



competenza, ne valuta la fonte, la pertinenza e la pericolosità, decidendo le azioni da intraprendere per la risoluzione immediata del problema.

Nel caso la risoluzione del problema segnalato comporti la necessità di analizzare in modo approfondito il problema e di pianificare interventi che necessitano di risorse economiche o altri interventi non immediatamente attuabili, viene attivata la specifica attività di programmazione.

E' considerata *interna* la comunicazione proveniente dai singoli componenti dell'Organizzazione stessa, ad esempio dai lavoratori, dal medico competente o dall'OdV, in merito a rilievi, segnalazioni (anche verbali), osservazioni e richieste relative ad aspetti e tematiche della salute e/o sicurezza o relative all'ambiente. Tali comunicazioni sono gestite allo stesso modo delle comunicazioni provenienti dall'esterno e possono quindi prevedere immediata risoluzione dei problemi od attivazione della specifica attività di programmazione.

Le comunicazioni *interne* possono riguardare anche le decisioni strategiche della Direzione, la diffusione delle politiche aziendali e degli impegni in materia di salute, sicurezza e di ambiente, i risultati di miglioramento raggiunti o di altre iniziative, pubblicate attraverso i canali di comunicazione ritenuti più efficaci.

7.4 Formazione, addestramento e consapevolezza

Per il buon funzionamento del Modello organizzativo e di gestione, la Direzione ha definito la struttura aziendale in termini di ruoli, competenze, conoscenze e capacità, considerando esigenze e disponibilità presenti e future. La struttura organizzativa è definita e aggiornata in funzione di:

- competenze, caratteristiche e profili dei ruoli necessari al buon funzionamento del sistema;
- esigenze, anche future, di ricambio dei responsabili e della forza lavoro;
- potenzialità produttiva presente e futura;
- figure obbligatorie per ottemperare ad eventuali requisiti cogenti.

Si ritiene quindi necessario che tutti i dipendenti ed i collaboratori siano dotati di competenze e capacità adeguate per eseguire i compiti previsti dal ruolo assegnato, in modo che il loro operato non crei o possa creare impatti negativi significativi sulla sicurezza e sull'ambiente.

Il conferimento dei ruoli può prevedere un'adeguata formazione, non esclusivamente tecnica, finalizzata a fornire le competenze e le qualifiche richieste per la gestione della sicurezza e dell'ambiente.

Ad ogni ruolo, evidenziato nell'organigramma, viene associata una persona in possesso delle conoscenze richieste dal ruolo stesso o di similari requisiti, le cui evidenze sono riportate nei documenti personali di registrazione della formazione. Il conferimento dei ruoli può prevedere un'adeguata formazione specifica, finalizzata a garantire le conoscenze in relazione alle funzioni attribuite, per i cui dettagli di pianificazione si rimanda ai sistemi di gestione salute e sicurezza ed ambiente adottati.

Gli argomenti generali in merito alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e la tutela dell'ambiente saranno oggetto dell'informazione, formazione e dell'addestramento specifico, come previsto dal programma di formazione redatto annualmente.



Tutte le attività formative sono svolte considerando eventuali differenze linguistiche determinate dalla provenienza da diversi paesi, di genere o di età, così come previsto dalla legislazione vigente. Ulteriori e specifici argomenti di formazione e addestramento possono essere desunti e pianificati dal documento di valutazione dei rischi.

Gli addetti a compiti “speciali” sono individuati direttamente dal Direttore tecnico, che provvede alla nomina degli addetti al primo soccorso, all’antincendio e alla gestione delle emergenze, nonché delle figure coinvolte nella gestione dell’ambiente; tali nomine sono rese pubbliche mediante esposizioni in bacheca aziendale o altre forme comunicative. Il numero degli addetti è proporzionale al numero complessivo dei lavoratori e comunque sufficiente a garantire l’efficacia dei singoli servizi al potenziale momento del bisogno, tenuto conto di eventuali ferie, permessi, malattie, ecc. Gli addetti nominati, sono poi adeguatamente formati ed addestrati.

7.5 Comunicazione ai fornitori

I fornitori di opere e servizi e di beni che accedono ai luoghi di lavoro ed ai siti, possono essere informati attraverso le seguenti modalità:

- requisiti di tutela dell’ambiente e/o salute e sicurezza, inseriti nei documenti contrattuali tra le parti
- consegna e condivisione del DUVRI / POS / PSC, allegato al contratto
- segnaletica e comunicazioni esposte nei luoghi di lavoro / siti

7.6 Comunicazione all’OdV

A garanzia dell’efficacia attuativa del Modello nel suo complesso, sono previste specifiche modalità di trasmissione delle informazioni all’OdV, il quale ha il diritto di essere puntualmente aggiornato su ogni evento che possa, direttamente o indirettamente, determinare conseguenze sulla salute e/o sicurezza dei lavoratori, sull’ambiente o sull’efficacia del sistema, ed in particolare in merito a:

- mutamenti nell’Organizzazione o nelle attività che possono influire, direttamente o indirettamente, sull’obiettivo di tutela della sicurezza e ambientale;
- esiti delle attività di audit interni;
- accadimento di situazioni di emergenza;
- eventuali provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui agli artt. 589 e 590 del c.p. e agli artt. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001;
- qualsiasi altra informazione significativa, relativa all’attuazione o all’efficacia del Modello.

Tali informazioni sono necessarie per favorire l’attività di vigilanza propria dell’Organo appositamente costituito e sono finalizzate a:

- perseguire gli obiettivi ed i traguardi stabiliti;
- garantire la tutela dell’ambiente e la tutela della salute e sicurezza delle persone durante il lavoro;
- garantire l’efficace attuazione del Modello;
- segnalare altre criticità che direttamente o indirettamente possono costituire motivo d’intervento da parte dell’OdV.



Le informazioni che riguardano l'attività svolta dall'OdV devono essere trasmesse sempre in maniera formale, in modo che vi sia riscontro di quanto comunicato. In particolare, le modalità di trasmissione consentite possono essere le seguenti:

- trasmissione di documenti su file e/o comunicazione scritta via e-mail all'indirizzo di posta indicato dall'OdV successivamente alla sua nomina;
- trasmissione di documenti e/o comunicazione scritta nelle apposite cassette;

Si precisa infine che le informazioni trasmesse all'OdV possono riguardare anche aspetti riservati o particolari ed è pertanto prevista la possibilità per chiunque di richiedere l'anonimato, esplicitandolo per iscritto come nota ai documenti o alle e-mail.

8.0 DOCUMENTAZIONE E REGISTRAZIONI

La documentazione di sistema, oltre al fine delle registrazioni, rappresenta un efficace strumento operativo di supporto al raggiungimento dell'obiettivo primario di tutela ambientale e di prevenzione in materia di salute e sicurezza. I documenti, sviluppati internamente all'Organizzazione o di origine esterna, in funzione del loro impiego e contenuto si suddividono in due tipologie, che si elencano qui di seguito in via non esaustiva.

Documenti di origine interna:

- Documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- Analisi ambientale;
- Dichiarazione della politica per la salute, la sicurezza e l'ambiente;
- Procedure di sicurezza, procedure ambientali ed istruzioni operative;
- Piani di monitoraggio e sorveglianza;
- Moduli di registrazione vari.

Documenti di origine esterna, prescrizioni legali e altre:

- Leggi, norme e regolamenti locali, nazionali ed internazionali applicabili alle strutture, ai processi, alle attività, alle attrezzature, ai materiali, ai prodotti e agli aspetti ambientali;
- Regolamenti, protocolli e accordi sottoscritti volontariamente;
- Autorizzazioni e permessi, anche dei fornitori;
- Corrispondenza con Autorità di controllo, committente e amministrazione;
- Documenti di prescrizione in materia ambientale, di salute e sicurezza o di gestione delle emergenze, anche dei fornitori;
- Planimetrie, schemi, layout, schede tecniche e di sicurezza, manuali d'uso e manutenzione;
- Rapporti di prova o di verifica, relazioni tecniche, indagini e altri elaborati.

Ogni documento previsto nell'ambito del presente Modello è conservato presso la sede di via Lancia 4/A a disposizione dell'OdV, dei soggetti interni autorizzati e di eventuali organi di controllo esterni.



9.0 MONITORAGGIO E MISURAZIONE

I processi definiti ed analizzati sono oggetto di monitoraggio e misurazione con tecniche ed approcci differenti in funzione del processo stesso, allo scopo di verificare l'applicazione, la funzionalità, l'efficacia del sistema e delle procedure e dei moduli che ne fanno parte e se le politiche e gli obiettivi di ambiente, salute e sicurezza stabiliti vengono perseguiti e raggiunti.

Le tecniche di indagine e sorveglianza includono metodi di raccolta di dati, sia da fonti esterne che da fonti interne e possono riguardare:

- La significatività e la criticità dei pericoli e dei rischi insiti nei processi, nei luoghi di lavoro e nelle attività lavorative e degli impatti ambientali;
- Le misure di prevenzione e di protezione applicate a fronte dei pericoli e dei rischi insiti nei processi, nei luoghi di lavoro e nelle attività lavorative;
- Le misure di mitigazione applicate a fronte degli impatti ambientali;
- Il rispetto della conformità di legge e normativa applicabile in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia ambientale;
- I tempi e le modalità di reazione a fronte di situazioni non conformi, emergenze, incidenti o situazioni potenzialmente tali;
- L'adeguatezza e l'efficienza degli impianti, delle attrezzature e degli eventuali strumenti di misura;
- Performance ambientali dei fornitori critici per l'ambiente;
- La competenza delle risorse umane utilizzate.

La definizione e la pianificazione delle attività e degli elementi di monitoraggio e misurazione sono determinati dal RSPP, il quale può richiedere la collaborazione di altri soggetti competenti, interni all'organizzazione o esterni (ad esempio consulenti).

Le indagini strumentali possono essere eseguite dall'Organizzazione e/o affidate a risorse esterne all'azienda (es. laboratori di prova). In entrambi i casi gli strumenti utilizzati dovranno essere sottoposti a periodica e preventiva taratura³, al fine di assicurare un livello di accuratezza e precisione adeguato alle misure da effettuare. Le misurazioni, anche strumentali, e le continue attività di monitoraggio, forniscono indicazioni in merito allo stato di avanzamento dei programmi di miglioramento per l'ambiente, la salute e sicurezza, consentono di individuare e gestire le non conformità e di decidere tempestivamente adeguate e commisurate azioni correttive o preventive, anche in caso di scostamenti rispetto ad obiettivi e traguardi di politica.

In SEAB come strumenti di monitoraggio e misurazione del sistema di gestione, possono essere utilizzati:

- I rapporti quotidiani e periodici di sorveglianza e monitoraggio compilati;
- I rapporti sugli infortuni, sugli incidenti e sui mancati incidenti;

³ I certificati di taratura della strumentazione utilizzata devono essere disponibili e conservati dall'Organizzazione.



- I risultati di indagini analitiche e di prove e simulazioni di intervento in situazioni di emergenza;
- I risultati delle azioni correttive e preventive intraprese;
- Le registrazioni dei Sistemi di gestione.

10.0 RIESAME DEL SISTEMA

Salvo indicazioni diverse da parte dell'OdV, in occasione della riunione periodica annuale⁴ del SPP (ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. 81/08), la Direzione provvede al riesame del presente sistema, sulla base dei dati di Audit di sistema per l'anno in corso e di altri dati di ingresso pertinenti con la gestione del sistema stesso.

Il riesame è organizzato dalla Direzione in collaborazione col RSPP.

Elementi di input principali del riesame possono essere:

- Risultati di riesami precedenti;
- Risultati del monitoraggio delle prestazioni del SGI
 - Raggiungimento degli obiettivi e traguardi
 - Analisi di infortuni, incidenti e mancanti incidenti
 - Analisi di eventuali emergenze ambientali;
 - Programma di formazione
 - Segnalazioni da parti interessate (sia interne che esterne)
 - Efficacia di azioni correttive e preventive intraprese
 - Verifica della conformità alle disposizioni applicabili (sia cogenti che non);
- Risultati degli audit del SGI.

La Direzione esamina il “documento contenente i dati per il riesame” ed in particolar modo le risultanze delle attività di monitoraggio interno effettuate, compresi gli audit attuati dall'OdV, al fine di valutare attentamente l'efficacia complessiva del presente protocollo ambiente, salute e sicurezza ed il raggiungimento di obiettivi e dei traguardi fissati dalla politica. Valuta le proposte di aggiornamento e/o integrazione del sistema stesso, indicate dall'OdV e/o dagli altri partecipanti al riesame, pianificando conseguenti attività.

L'attività di riesame, nel suo complesso, è registrata dal RSPP in un apposito documento, che viene poi archiviato tra la documentazione di sistema.

⁴ Su decisione della Direzione, il riesame potrà aver luogo anche con diverse periodicità e potrà quindi essere eseguito con cadenze più ravvicinate, nei casi in cui si verificano particolari esigenze dovute a criticità significative per la salute e la sicurezza e/o modifiche significative in seno all'Organizzazione o particolari condizioni dettate dall'esterno, come ad esempio mutamenti e evoluzioni legislative, regolamentari e tecnologiche.



10.1 Miglioramento continuo

Il miglioramento continuo delle prestazioni per l'ambiente, la salute e la sicurezza è perseguito attraverso la valutazione delle prestazioni raggiunte in un determinato periodo e coincide con il momento di riesame da parte della Direzione.

L'analisi dei dati contenuti nel "documento contenente i dati per il riesame", consente di stabilire piani di azione globali di miglioramento che tengano in considerazione la necessità di:

- Definire nuove politiche, indicatori, obiettivi, traguardi e programmi per il miglioramento della salute e sicurezza e la tutela dell'ambiente;
- Riformulare obiettivi/traguardi già definiti di cui non c'è evidenza di capacità di ottenimento o, se del caso, sostituirli con altri più attinenti agli indirizzi mutevoli dell'Organizzazione o provenienti dall'esterno;
- Individuare le cause profonde degli incidenti e degli infortuni, delle non conformità e delle altre carenze insufficienze individuate;
- Eliminare o ridurre a livelli accettabili tutti i pericoli e i rischi per la salute e la sicurezza e per l'ambiente;
- Autorizzare azioni preventive per rimuovere o anticipare le cause anche potenziali di incidenti, infortuni e non conformità;
- Adeguare le risorse impiegate in funzione delle nuove esigenze.

Il risultato di tale analisi è formalizzato nel "piano e programma di miglioramento continuo per la sicurezza e l'ambiente", che viene approvato dalla Direzione e divulgato ai responsabili e al personale interessato per il perseguimento dei nuovi obiettivi e traguardi.

10.2 Aggiornamento e modifiche al protocollo ambiente, salute e sicurezza

Il presente protocollo viene aggiornato e modificato tempestivamente in funzione delle evoluzioni e dei cambiamenti interni e/o esterni che possono riguardare l'Organizzazione, allo scopo di essere sempre adeguato alle nuove esigenze, nell'ottica del miglioramento continuo delle prestazioni connesse all'ambiente, alla salute e sicurezza. Le situazioni che possono richiedere necessità di aggiornamento possono essere:

- cambiamenti ed evoluzioni della politica per l'ambiente, la salute e la sicurezza;
- variazioni in merito ai rischi per l'ambiente, la salute e la sicurezza connessi alle infrastrutture e alle attività dell'Organizzazione;
- nuove prescrizioni legislative cogenti e/o di regolamenti volontari, o modifiche in merito a prescrizioni già esistenti;
- nuovi obiettivi e traguardi o modifiche a obiettivi e traguardi già stabiliti;
- modifiche e integrazioni di programmi per la salute e la sicurezza;
- cambiamenti della struttura organizzativa;
- richieste delle parti interessate;



- nuove attività / processi / metodiche / prodotti / layout / ampliamenti infrastrutturali o loro modifica;
- innovazioni tecnologiche migliorative e accessibili;
- risultati delle attività di sorveglianza e misurazione;
- esame delle non conformità, dei reclami e delle comunicazioni interne;
- risultati degli audit interni e degli audit dell'OdV;
- riesami periodici delle prestazioni correlate all'ambiente, alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- incidenti e situazioni di emergenza verificatesi, o potenzialmente individuate o di cui si è avuto notizia da analoghe situazioni.

La Direzione, in collaborazione con l'RSPP, verifica se tali eventi o situazioni influenzano o possano influenzare il buon funzionamento del sistema o degli elaborati predisposti e, in caso di riscontro affermativo, provvede a definire ed avviare le azioni necessarie sul sistema, sulle infrastrutture, sui processi e/o sui prodotti in conformità alle procedure e alle istruzioni previste.

Tutte le modifiche sono concordate tra i soggetti indicati, sentito il parere dell'OdV, per garantire il mantenimento della conformità e l'adeguatezza del presente protocollo.

Ogni revisione significativa del Modello in generale e del presente protocollo in particolare, è approvata formalmente nell'ambito del C.d.A. aziendale, prima della sua definitiva emissione.